DUE PROSPETTI

DI

GIUS ROMANO PRIVATO

DIRETTI

A REGOLARE E FACILITARE LO STUDIO

DI QUESTA PARTE

DEL DIRITTO.

Firenze

DAI TORCHJ DI LUIGI PEZZATI

1833.

PREFAZIONE.

Si crede da molti che mentre alcune classi di cognizioni appartengono al ragionamento, altre poi (e pongono tra queste lo studio delle leggi) attengano per tal modo alla memoria, che l' ufficio dell' insegnarle stia tutto nel trasmetterle chiaramente all'attenzione, memore di quelli che ascoltano, ed il dovere dell' impararle sia riposto nell'accoglierle con amore, e nel ritenerle con fedeltà. Mi pare che questo concetto contradica insieme alla indole delle umane facoltà, ed alla natura istessa delle umane cognizioni. perchè quelle vanno tutte a consumarsi nella potenza di ragionare che ha l' attività di ricavare sempre nuove verità dalle cognizioni acquistate; e queste poi sono d'indole tale che contengono veramente in sè stesse molte cognizioni nascoste che ragionando se ne ri-

cavano per estendere ogni dì la sfera del sapere, e fare applicazioni sempre nuove delle cognizioni acquistate agli usi della vita. E questo concetto non mi pare errato solamente, ma anche sommamente dannoso. Perchè da una parte lascia l'istitutore e l'istituito in uno stato meschino d'inerzia e di passività senza altro esercizio che quello di battere la via dritta, e udire e ricantare la stessa canzone: E dall'altra, se alcuna mente giovanile sente la propria forza e le sembra di essere chiamata ad usarla per conoscere, e andare avanti nelle cognizioni ed acquistare la sapienza, questo concetto o predicato, o messo in pratica le desta noja, e dispetto di questi studi che le pajono creati apposta per distrarre e vincolare l'intelletto umano, sicchè non gli resti nè tempo, nè forza per pensieri maggiori costretto a starsi sempre tra le misere notizie di ciò che altri o iniquamente volle o stoltamente pensò. E questo pensiero non è da dire quanta parte di giovani perda, e quante speranze faccia fallire. Io credo però che per servire alla verità ed alla utilità questo funesto errore abbia a bandirsi dalla istruzione, che essa debba tutta dirigersi alla intelligenza, anzichè alla memoria, che debba presentare le nozioni scientifiche ai giovani anzi come un corredo di strumenti destinati a perfezionare ed accrescere le forze della loro mente per scuoprire nuove verità, che come uno sterile deposito, onde debbano perpetuamente aggravarsi l'animo, sicchè paja loro di dovere stare curvi tutta la vita sotto una massa di cose dettate da un'autorità prepotente a im-

pedimento delle operazioni dello spirito, non che delle azioni esteriori degli organi nella vita comune. E siccome tra gli studi di pura memoria è stato ingiustamente riposto lo studio delle leggi, e particolarmente quello del gius romano privato che moltissimi tra i popoli colti adottarono per loro legge comune, a questo particolarmente sono da rivolgere le cure di chi lo professa per mostrare che esso è eminentemente razionale, e per insegnare questa parte di sapienza civile dirigendosi alla intelligenza dei giovani, sicchè sieno istituiti a cercarvi e la saggezza delle sue antiche origini (che si debbono tutte all' esperienza ed al raziocinio) e la sodisfazione dei nostri bisogni attuali.

Per giungere a questo fine è necessario che le cognizioni che si vogliono insegnare abbiano veramente tra loro tal dependenza, e nel loro totale possano ridursi ad una siffatta unità *da potersi così portare al nome ed al grado di scienza. Ed allora le dottrine che si consegnano agli uditori debbono, se non m' inganno, contenere l' arte di pensare, e di parlare, la logica cioè, e la grammatica di quella parte del sapere, in cui versa l' insegnamento, cosicchè in quella materia si dia allo studioso la potenza di ragionare parlando in ciò che di relativo alla scienza imparata quotidianamente se gli presenta. A tal uopo è necessario sopra ogni cosa che le nozioni, onde risulta l' insegnamento sieno rettamente trascelte, e rettamente disposte, non che esposte con segni di somma chiarezza e rettitudine, e che queste nozioni poi si pongano assiduamente al cimento dell' esercizio.*

Io dico in primo luogo che le cognizioni, o i rapporti conosciuti tra le idee, delle quali si compone la istruzione, debbano essere rettamente trovate e trascelte. Esistono alcune idee che quasi diremmo idee-madri in ogni facoltà, e son quelle che Cicerone chiamava germe, seme, fondamenti di tutto il sapere. Esse furono acquistate quando gli uomini cercavano stimolati vivacemente dal bisogno, s' illuminavano *colla* esperienza *e prima dirigevano, poi confermavano l'esperienze col ragionamento. Formati con questi ajuti, i loro giudicj erano veri, e però le cognizioni acquistate erano feconde. Il dubbio nasceva appiè del vero, quasi rampollo di questo: l'esperienza, ed il ragionamento lo fortificavano, e lo convertivano in certezza, e così mentre sparivano le fallaci opinioni si confermavano i giudicj della natura. Le verità conosciute si facevano scala a nuove cognizioni, od a novelle applicazioni delle cognizioni acquistate; ma tutte queste successive cognizioni comunque diramate e lontane dalle prime erano pur figlie e conseguenze di quelle. E chi prende ad insegnare una scienza, dee particolarmente trascerre quelle verità di principio, dalle quali si trassero, e possono anche oggi trarsene un lungo indefinito numero di conseguenze.*

A riconoscere però quali tra le molte nozioni di una classe determinata sieno veramente quelle che costituiscono il seme, *e sono state* causa *delle altre, è necessario che le cognizioni acquistate dai nostri predecessori sieno accuratamente studiate una per una, e quindi tra loro comparate, onde*

conoscerne la composizione e la origine, e la reciproca dependenza. Da questo studio s' intende come nascessero queste nozioni, e quali primitivamente fossero concepite dallo spirito umano, e quali scendessero e fossero ricavate da questi primi intellettuali concepimenti. E quindi sorge la facoltà del riordinarle, ove nel deposito delle umane cognizioni si giacciano disordinate e confuse, quindi la capacità a collocarle nell' ordine stesso della loro generazione, e quindi finalmente la preziosa attitudine a presentarle e trasmetterle nella istruzione in questo naturale ordine, che costituisce quella retta disposizione *nella quale dicemmo superiormente consistere la seconda qualità dell' insegnamento. Della quale disposizione quanto sia grande il vantaggio non è facile il dirlo. Poichè per questa solamente si prende un giusto concetto del tutto, e della scienza che si studia (la quale non è se non in grazia di questa dependenza evidente delle sue parti qualche cosa di semplice, e d'* uno) *e si acquista da chi studia la facilità di scendere dai principj alle conseguenze, e di risalire dai fatti, e dalle conseguenze ai principj, e la forza di richiamare le cognizioni acquistate alla memoria per via dell' associazione che hanno le nozioni tra loro, e l' agevolezza di usarne così a piacere, e di continuare la serie col ragionamento, e di condurle innanzi, e renderle pratiche coll' applicazione ai fatti.*

Ed in queste operazioni particolarmente risiede quello che noi chiamammo superiormente esercizio *al quale una buona istruzione dee condurre lo stu-*

dioso di una scienza , ad imparare cioè colle dottrine e colla pratica il modo di servirsi delle cognizioni acquistate per continuarne la serie e procedere innanzi , e per applicarle ai fatti , voglio dire ai fatti naturali nelle cose fisiche ed ai fatti umani nelle scienze morali , risolvendo così le questioni che le sempre varie modificazioni di questi fatti quotidianamente presentano.

Le leggi considerate come prodotti della umana intelligenza occupata nel trovare la megliore possibile direzione delle azioni umane alla pubblica , o privata utilità cercata nella giustizia , le leggi non si formarono altramente che le altre nozioni umane ; e la scienza delle leggi che le coordinò , e dette unità *alle loro disposizioni non crebbe diversamente dalle altre scienze. La origine particolarmente del nostro gius privato è evidente. Il bisogno ha energicamente eccitato le facoltà degli uomini : eglino hanno riconosciuto nelle cose create modificate dalle umane forze la capacità a soddisfare alle umane necessità , nei servigi degli altri il mezzo per supplire al difetto di forze , o di cose proprie. Di quì il concetto di acquistare a se le cose , di procurarsi gli altrui soccorsi , di rendere facili per via di baratti gli acquisti : e l' applicazione pratica di questo concetto. Dopo questa imperfetta appropriazione fu sentito il bisogno di una proprietà vera e propria : quindi nacque il pensiero che una pubblica sanzione assicurasse gl' interessi privati. Di qui le leggi che descrissero, e tutelarono gli usi introdotti , e finalmente di qui l'* applicazione *perfezionata , e la* proprietà *fatta*

legittima *e trasformata in* diritto, *e divenuta modo perfetto* e *sicuro da sodisfare ai bisogni pienamente, e perfettamente*; *e la* sicurezza, *e la* prosperità *rese mezzo di conservazione e di perfezionamento, ai quali gli uomini erano destinati dalla provvidenza del Creatore.*

Da queste prime nozioni che ebbero le loro prime mosse nel caso, o nella immaginazione, la loro conferma nell' azione reciproca dell'esperienze e dei ragionamenti, è nato tutto intiero il diritto privato, com' è facile di dimostrare. E il gius privato romano non poteva avere, e non pare che abbia avuta in sostanza altra sfera che questa, ,, sicchè consista tutta la scienza del gius privato ,, nella nozione del diritto di proprietà sviluppata ,, a dovere e considerata nella origine — nella ,, indole — nel movimento della proprietà civile ,, di che si compone, a modo d' intendere, la storia intiera *della civile proprietà. Se quindi è così, queste sono le idee-madri del gius romano privato, e questa è la loro filiazione, sicché prima la generazione razionale e politica del diritto di proprietà, quindi la indole primitiva e le varie modificazioni che assume — quindi il modo dei suoi movimenti infino alle circostanze, nelle quali manca e si estingue abbiano da sottoporsi all' attenzione attiva dello studioso.*

E che le cose stieno così veramente, e che la dottrina delle Pandette, posta a parte la trattazione dei giudicj pubblici penali, non altra sia che la dottrina del diritto di proprietà, molti argomenti lo persuadono. Io gli tratterei qui senza frutto

mentre suppongono in chi voglia giudicarne la validità, una intiera e solida cognizione delle leggi romane private, ed io che cerco di spiegare il modo mio di vedere ai giovani che debbono, o vogliono acquistarla, son lungi le mille miglia dalla pretensione di trattare co' dotti, e di trargli nel mio sentimento. Se nonostante in questa età di dubbi e di esame, alcuno dei nostri giovani si credesse forte abbastanza per giudicare anche in questa materia, o se altri più maturo al giudizio cadesse per caso cogli occhi su questo scritto, io ne dirò quì due parole.

Considerando il fine che i Compilatori della Collezione Giustinianea attribuiscono alle leggi, quello cioè di stabilire nella città la giustizia riconosciuta nella volontà perpetua, o vogliam dire nell' abitudine del rispettare e attribuire a ciascuno il suo diritto, pare evidente che nella dichiarazione e nella tutela dei diritti debbano principalmente occuparsi le leggi. Osservando la missione che si dà al gius privato, di avere unicamente riguardo alla utilità de' singoli (Jus privatum quod ad singulorum utilitatem spectat) *come non si concepisce utilità che è attitudine a sodisfare ai bisogni, fuor di un' inviolabile disponibilità di cose giudicate buone a qualche cosa per noi, e questi caratteri non si verificano altrove che nel diritto civile di proprietà, di questo solo pare che il gius privato debba occuparsi. Ponendo mente al metodo delle Pandette, che pare simile a quel dell' Editto pretorio nella massima sua comprensione, si trovano disposte secondo l' ordine dei diversi giudicj*

privati, e questi non sono altra cosa che il dritto di proprietà, secondo le sue varie modificazioni, contemplato nel sommo grado del suo pratico esercizio, vale a dire nell' atto d' impiegare, o di chiedere l' uso legittimo della forza che lo costituisce propriamente in istato di diritto civile, e gli dà vita ed efficacia. Finalmente perlustrando le varie disposizioni Romane, e quelle singolarmente delle Pandette, non troviamo colà, ove se ne tolgono i pubblici giudicj, cosa che non appartenga al diritto di proprietà, come niuna delle dottrine di questo diritto, almeno in germe, vi troviamo mancante, o dimenticata.

Persuaso che tale fosse, quale io l' ho annunziata la dottrina delle Pandette, in questa foggia io l' ho presentata verbalmente nella mia istruzione accademica; rettificando in ciascun biennio ciò che mi pareva men rettamente concepito, come io farò nel futuro, ove Dio mi dia vita e lume da vedere alcuna cosa migliore di ciò che io vedo attualmente. Ma perchè alcuni tra i miei più affezionati uditori mi hanno detto, essere necessario di aggiungere alla istruzione verbale qualche cosa di scritto che segni ai giovani la traccia, a così dire, di queste idee mie principali, e gli ponga in istato di usare utilmente e del corpo del diritto, e di quelle somme e più generali dottrine che estratte già dal dotto Pothier posi tra le mani dei miei papinianisti al cominciare di questa mia carriera accademica, ho creduto bene di deferire a questa domanda. E perchè nel tempo stesso possano i giovani avere sotto gli occhi e la somma delle dot-

trine, a concepirle come qualche cosa di unico e di connesso. e le particolarità della scienza per ritrovarle nei propri fondi e conoscerne la estensione, io unisco quì due prospetti del diritto privato dettati per servire a questo doppio bisogno di vedere prima riunita in un solo punto di vista la dottrina della proprietà considerata come diritto civile, e di vederne. e di ritrovarne poi partitamente le materie particolari che la compongono trattate con quella estensione che a ciascuna di esse conviene nei libri del gius, acquistando il mezzo di ricorrere ad essi ed agli scrittori che gli spiegarono.

Il mio primo prospetto serve a quel primo bisogno, enunziando i sommi principj che costituiscono la dottrina del diritto di proprietà e connettendogli insieme per mostrarne la origine e la filiazione, cosicchè lo studioso dotato di mente sana, venuto alla scienza del diritto con una sufficiente preparazione, e voglioso sinceramente d' imparare possa leggendolo attentamente, e pensandovi sopra alcun poco, e ritornando alle idee acquistate nello studio delle istitute farsi un giusto concetto dell' universo diritto di proprietà considerato nel suo complesso totale.

Il secondo prospetto cerca di soddisfare all' altro bisogno di vedere e ritrovare le materie distinte che costituiscono la dottrina del diritto di proprietà, e di poterle conoscere trattate in quella estensione che loro conviene nei libri del gius. A questo effetto, ritenendo l' ordine stesso del primo prospetto, vi si presenta il progetto di un' opera

che io esaurisco nella mia verbale istruzione, e che, ove Dio mi ajuti a tanto, vorrei consegnare un dì, o l' altro ridotta in scritto ai giovani studiosi; e vi si dà la partizione della intera dottrina del diritto di proprietà. e vi si dichiarano specialmente le materie che la compongono, e vi si notano i fonti giuridici, a cui ciascuno può ricorrere per conoscerle in tutta la loro estensione. Questi fonti giuridici sono particolarmente i titoli delle Pandette: non sono omessi però i titoli del Codice, nè sono dimenticate le Novelle Giustinianee. Sarebbe stato utile unirvi gli antichi fonti antegiustinianei, e specialmente le Regole di Ulpiano, le Sentenze ricevute di Paolo, e i Commentari di Gajo, non che quelle autorità che dagli scrittori Classici non Giureconsulti, e particolarmente da Cicerone si ricavano quotidianamente ad illustrazione dei varj punti della scienza del Dritto. Ma io mi propongo di avviare i miei Lettori alla cognizione dommatica del Gius privato, anzichè alla cognizione storica, la quale, comunque essenziale ad ogni studioso del Gius, non può attualmente occuparmi, finchè io non abbia soddisfatto a questo primo dovere. Quindi io era nella necessità di ricorrere a quelle fonti, da cui meglio che altrove si attingono i principj conservati della nostra scienza. Nell' ordine di queste autorità io ho avuto cura che precedano sempre que' generali principj del Testo raccolti da Pothier nel suo titolo De Regulis Juris, *che hanno sinquì formato la base fondamentale del mio insegnamento, e questo perchè i miei Prospetti costituissero il più fa·*

cile modo da usare nell'Accademia, e nel Foro di quelle massime che bene intese ed applicate nel loro giusto valore costituiscano poi la somma dei dati giuridici per la soluzione delle questioni, e i segni di richiamo *per le dottrine di tutta la Scienza*

Questi due Prospetti del Diritto privato, l' uno coll' esporne le prime nozioni nella origine, e connessione loro, e l' altro nell' indicare le materie speciali, onde si compongono quelle leggi, e con mostrare i fonti onde scaturiscono, e i luoghi ove si trovano esposte, e raccolte queste materie regolate dalle leggi medesime, sono stati diretti a produrre agli studiosi più d' un vantaggio.

1. *E prima, porranno in comunicazione i miei Uditori coi miei principj, ponendo in evidenza quelle nozioni primitive del Gius che per me sono le idee madri e generatrici di tutte le leggi private, e mostrando la loro connessione e dependenza, sicchè studiando si sappia onde partire e dove arrivare, e possa impararsi il Gius privato non quasi una massa confusa di molti arbitrarj comandi, ma come alcuna cosa di razionale unita e connessa, e possano facilmente coordinarsi le prescrizioni legislative a modo di scienza. E se alcuno tuttora credesse, che in questi miei pensieri si trovi alcun che anzi immaginato che vero, e che i romani antichi fossero distanti dai miei principj quanto è l' occaso dall' orto, gli appoggi qui consegnati che ogni mia dotttrina trova nel corpo del Gius mostreranno o che io non m' ingan-*

no, o se mi sono ingannato, partendo sempre dalle disposizioni Romane, errai almeno con buona fede e senza imprudenza.

2. E quindi mirano questi Prospetti a rendere oggi più agevole ciò che non è stato mai per verità nè impossibile, nè difficile, il seguitare cioè colla mente di chi ascolta il pensiero di chi parla insegnando, sicchè non possano oggimai crearsi scuse plausibili del non avere imparato, cercandosi o nell oscurità dell' ordine, o nella difficoltà delle materie, o nell' astrusa e ideale generalità dei principj, anzi filosofici che giuridici, e piuttosto vaghi, o come dicono metafisici, che pratici, e positivi. Poichè a queste suggestioni dello spirito nemico o di scoraggimento o di pigrizia, o d' ignoranza risponde quì il fatto. Ed ora ciascuno vede aperta la via da raggiungere l' ordine della istruzione se venga per caso smarrita un momento, e trova quì il modo di bene intendere le materie, ricorrendo ai loro fonti giuridici, ed ha mezzo quì di convincersi che tutto è pratico, e piano, e non vi hà cosa nella nostra istruzione che non sia appoggiata al disposto delle leggi, non cosa che non abbia uso nel Foro, o che superi la capacità di un' ingegno mediocre, purchè questo ingegno si trovi unito alla buona volontà di un' animo sinceramente voglioso di conoscere e d' istruirsi.

3. E in terzo luogo introducendo per via del metodo la reciproca dependenza nelle nozioni che costituiscono per noi la scienza del diritto privato questi nostri Prospetti insegnano ad associare le

idee della nostra scienza, onde nasce la potenza del richiamarsene la serie intera, in modo che sia agevole insieme e sicuro colla minima possibile fatica all'occasione di un bisogno accademico il ricordarsi le cose studiate, che è poi il gran problema che gli studiosi dell'Accademia si propongono annualmente a risolvere, e questa potenza si conserva poi al cimento dei bisogni forensi che non sono meno urgenti degli altri, e sono poi più rigorosi, e più sacri di quelli, se è vero che gli errori de' nostri giudicj risultano da infedeltà di ricordanza, come è poi anche troppo vero che un solo di questi errati giudicj può distruggere l' intiera fortuna di una famiglia.

4. *In questo stesso concetto nasce di quì la potenza a valersi come* materie primitive, *o come mezzi ricompositivi dopo la istruzione ricevuta, o come segni di richiamo per la memoria delle regole di Pothier adottate da noi come una maniera di Crestomatia, la quale tutta composta da principj più, o meno generali vale certamente quelle diverse che di testi speciali, comunque dottamente trovati, si veggono ordinate e composte.*

5. *Il nostro Prospetto pratico oltracciò indica ai giovani il modo di ricorrere continuamente al Corpo del Diritto o per schiarire, e ridurre al loro giusto valore i principj generali delle Regole, o per conoscere molte delle conseguenze che dai principj sono state anticamente dedotte, e per rendere così le nozioni intiere, e complete.*

6. *E da questa potenza nasce poi l' altra sommamente importante, e che comincia a connet-*

tere le cognizioni *coll'* esercizio, *voglio dire la potenza di* dedurre *e di* ridurre, *incominciando a vedere quali conseguenze si contengano in un principio, e come possa dalla specie di un fatto* ricondursi *la questione al* principio *che la governa, o dal quale il fatto come conseguanza dipende, o come dal principio possa* dedursi *la* conseguenza *che nel principio stesso è inserita. E quì comincia il mezzo per profittare nell'esercizio colla soluzione delle questioni quotidiane che si propongono nell'Accademia a risolvere. E questa potenza comincia ad acquistarsi ed esercitarsi coll' attendere insieme ai principj generali che noi citiamo, ed ai titoli del corpo del Diritto che continuamente accenniamo. Perchè i nostri antichi Giureconsulti furono meravigliosi, siccome Leibnitz diceva nel ragionamento; e quando prendono a svolgere un decreto del Senato, del Popolo, dell'Imperatore, del Pretore i loro responsi contengono sempre una Istruzione pratica del modo col quale il buon ragionatore deduce, andando dallo stesso allo stesso, e producendo le disposizioni legittime a casi identici secondo il comune modo di ragionare, o a casi simili in virtù di quella perfetta analogia che nelle materie giuridiche si ha talvolta in conto d'identità.*

7. *Ed a proposito dell'esercizio, questi nostri Prospetti daranno, secondo che mi pare, ai giovani molta facilità per scrivere, connettendo le materie, un Corso di Diritto privato a loro proprio uso, e in ciò l' ingegno loro si eserciterà a trovare e vedere l' ordine, si formerà alla deduzione senza bisogno di restarsi servilmente nelle*

traccie segnate quì, poichè ciascuno può valersi delle proprie forze anche per rendere migliore l' ordine da me stabilito. E questa somma scritta di dottrine vere e connesse di Gius Romano privato sarà la loro guida nella vita poichè conterrà la somma del nostro Dritto privato costituito, e la base, come il fatto delle tentate rinnovazioni legislative ha mostrato finquì, dico la base unica di ogni diritto civile privato costituendo.

8. *Questa dottrina poi del Diritto privato Romano servirà loro mirabilmente negli studj forensi, di punto d' appoggio, e di dato di partenza. Poichè in primo luogo le dottrine dell' Accademia costituiscono tra noi la somma dei principj del Foro, nel quale le leggi Romane formano il Diritto comune, sicchè chi si fonda nelle massime dottrinali Romane ha un punto saldo di appoggio alle sue pretensioni, e rifonde su chi la impugna l' onere della prova che il principio abbia ricevuto una deroga vera, e propria — e secondariamente, siccome la giurisprudenza pratica non risulta d' altro che della scienza delle sentenze ricevute nel Foro al di là dei principj comuni, o in spiegazione, o in aumento, o inderogazione a questi principj per la tacita azione dei bisogni umani che operano sempre invincibilmente, benchè segretamente, sulle umane istituzioni, questa dottrina scritta del Gius privato servirà di* punto di partenza *secondo che lo studio dei giudicati, e degli scritti pratici insegnerà, che una opinione non sanzionata dalle leggi divenne per utilità pubblica* sentenza ricevuta, *per notare appiè di que' principj queste sen-*

tenze ricevute, e per formarsi allato allo stato dei principj teorici lo stato delle dottrine pratiche, per le quali è stata, o slontanata dal principio l' applicazione interpretativa, o che hanno pure creato alcuna cosa o di contrario, o di nuovo.

La indole di questo scritto è tale che io non posso nè sperarne lode, ne temerne biasimo, poichè col fidarlo alla stampa non intendo di pubblicarlo, ma unicamente di moltiplicarne gli esemplari a comodo dei miei Uditori. Diretto ad essi, ove sia per essere loro di qualche vantaggio, mi darà ragione *alla loro gratitudine, ed io la troverò nel loro profitto. Caduto casualmente nelle mani di persone intelligenti, e mature mi darà* debito *di riconoscenza, ove mi frutti o i loro consigli, o le loro correzioni; ed io vi sodisfarò accogliendo gli uni e gli altri con quell' amore che ispira agli uomini onesti e poco fidati nel proprio giudizio il desiderio della verità.*

PROSPETTO PRIMO.

IDEE FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ.

NOZIONI PRELIMINARI.

L'Uomo uscito dalle mani del Creatore, e posto in mezzo ai suoi simili, è circondato da molti bisogni. Per sodisfarvi, molte cose gli occorrono sia per supplire a ciò che quotidianamente la sua natura domanda per conservarsi, sia per difendere il proprio individuo dall'azione nociva di ciò che potrebbe offenderlo gravemente, o subitamente distruggerlo. Molte altre cose pure gli sono necessarie per condurre una esistenza sana e tranquilla, e per aumentare la somma dei suoi beni, o per diminuire la somma dei mali che inquietano la sua esistenza senza attaccarla, o compromctterla, e per servire

così al suo *perfezionamento*, a quel perfezionamento, a cui la indole del suo essere, e la volontà del suo Creatore lo chiama. Il vitto, il vestito, l' abitazione, le difese sono del primo genere; — quelli che si chiamano comodi della vita, la istruzione e molti sociali vantaggi appartengano al secondo.

Ma se numerosi e gravi sono i bisogni dell' Uomo, la Provvidenza gli ha dato molti *ajuti* per sodisfarvi.

I primi di questi *Ajuti* sono nelle *Cose create*, le quali, come le frutte della terra, il latte degli animali, le caverne dei monti, hanno per sè stesse attitudine a sodisfare, anche nello stato loro primitivo, alle umane necessità — o possono, ove sieno assoggettate alle forze industri degli uomini, servire, o di stromento, o di materia a formarsi in *Produzioni*, cioè a divenire tali, che possano adattarsi e adoprarsi alla sodisfazione dei bisogni del primo genere, e del secondo.

Una nuova classe di ajuti esiste nelle forze muscolari ed intellettuali dello stesso uomo bisognoso. Queste forze costituiscono la sua *industria*. Si applicano alle cose e le trasformano in produzioni, o vogliam dire in oggetti *capaci* a sodisfare alle umane necessità. Così l' industria dell' agricoltore sveglia la forza produttiva dei vegetabili, rende fecondi e moltiplica gli animali e le piante per il servizio dell' uomo. La industria del manifattore si serve delle materie tuttora gregge, o nello stato loro primitivo, e

forma l' abitazione, prepara il cibo, tesse il vestito dell' uomo, e moltiplica gli oggetti da sodisfare gli umani bisogni. L' industria del commerciante ravvicina i prodotti ai bisogni dell' uomo.

Una terza Classe di ajuti supplisce alla insufficienza o di *forze*, o di *cose* proprie di che l' uomo bisognoso si trova. Questa classe di ajuti esiste nella società. Si compone dai *servigi* che gli uomini prestano all' uomo bisognoso. Questi servigi consistono nella *opera* di questi uomini che servono all' altro uomo per ajutarlo ad *acquistare* quel che gli manca, a *moltiplicare* colle produzioni proprie la massa dei mezzi per sovvenire ai suoi bisogni; e siccome cotali servigi *ajutano*, e danno il modo di *produrre*, hanno nome, e carattere di servigi *produttivi*. Questa *Opera* dell' uomo consiste o nel *somministrare* al bisognoso una *parte* delle *proprie cose*, o l' uso di *quelle* per sovvenire al suo difetto di cose utili — o nel *prestargli ajuto* e cooperazione colle proprie *forze muscolari*, o colla *propria industria* se colle sole sue individuali forze fisiche, o intellettuali non può egli produrre ciò che gli manca per sovvenire alle proprie necessità.

Questi ajuti della Provvidenza, per servire al loro fine dovevano essere conosciuti dall'uomo — Conosciuti dovevano essere impiegati. — Ma per essere impiegati sempre utilmente, impiegati efficacemente dovevano essere *rispettati* e *sicuri*. Se un terzo poteva impedire le produzioni nel loro nascere, o già nate, usurparle impune-

mente al produttore per godere senza faticare, nessuno avrebbe, o voluto, o potuto adoprare le cose e le forze a produrre — producendo non avrebbe avuto nè mezzi, nè sicurezza di applicare ai suoi bisogni le sue *produzioni*.

Fino dai primi giorni della sua esistenza, la specie umana *sentì* i suoi bisogni, e conobbe le sue *relazioni* colle cose create, e coi proprj simili. *Sentì* e *conobbe* la sua *Attività*, o la somma impiegabile delle sue forze fisiche e morali, e giudicò dalle sue le forze degli altri. Prima forse Cacciatore, poi Agricoltore, Artigiano, mercante che andava a barattare l'eccesso dei suoi prodotti coi prodotti eccedenti altrui che a lui mancavano, l'uomo ha posto in azione la sua *relazione* colle *cose* create, ed ha reciprocamente *chiesto* e prestato servigi agli altri uomini. Così, appena fu riconosciuta la *capacità* delle *cose* create, e delle *forze* proprie ed altrui a *procurare la sodisfazione degli umani bisogni*, o vogliam dire tostochè fu nota la loro *utilità*, furono queste *cose* e queste forze *avute* in *prezzo*, per questa stessa utilità, furono *stimate* dagli uomini, i quali si trovarono tutti disposti a sacrificare per avere a sè le cose e le forze altrui, una parte delle cose e delle forze proprie che non fossero attualmente loro necessarie a sodisfare i proprj bisogni attuali ed urgenti. Le cose, ed i servigi acquistarono per questo modo un *valore diretto* nell' impiego immediato a sodisfare i bisogni, ed un *valore permutabile* nei baratti che poterono farsene con altri prodotti utili e *preziosi*. La

forza dei bisogni risvegliando l'ingegno umano, furono tra gli uomini stabilite e variate in mille guise le forme, per le quali presero essi a godere, usare, impiegare, trasferire in altri le cose acquistate, o il prodotto dei servigi altrui a prò loro impiegati. — Ed i modi dell'invocare i servigi o prestare altrui i servigi proprj di cose e di opere secondo il bisogno, o di fissare a sovvenimento dei proprj bisogni i servigj da ottenere in futuro furono moltiplicati egualmente.

L' impiego delle cose, e delle forze proprie, ed altrui si fece così tra gli uomini privatamente. — E crebbero, e si modificarono variamente le combinazioni di questo impiego secondo che il bisogno e l' ingegno corrispondendosi reciprocamente, lo suggerivano.

Ma questo *privato* modo di operare sulle *cose* e sulle *forze* umane non avrebbe potuto essere nè costante, nè solidamente utile, se dalla pubblica volontà degli uomini riuniti, o a meglio dire dalla pubblica autorità non si fosse trovato il mezzo da rendere codesto impiego *rispettato*, e *sicuro*. — Bisognava stabilire dei modi conosciuti universalmente, pei quali le cose si potessero *prendere* ed *appropriarsi all' uomo* nel loro stato greggio e primitivo. = Dei modi, pei quali senza ostacoli nè impedimenti potessero *trasformarsi* le cose in prodotti — e dei modi, pei quali dopo la loro *trasformazione*, o nello stato loro primitivo senza ostacoli, nè impedimenti potessero *liberamente* godersi, *liberamente* impiegarsi *liberamente* trasferirsi ed *alienarsi*, sicchè il *pos-*

sessore di quelle cose fosse certo di potersi, giovare o del loro valore diretto usandole e consumandole pacificamente, e *sicuramente*, o del loro valore permutabile trasferendole o barattandole, e sempre pacificamente e *sicuramente* con altri oggetti di maggiore sua utilità. — Bisognava oltracciò che le *forze umane* così fisiche, come morali potessero da ciascun uomo senza ostacolo, o impedimento liberamente esercitarsi sopra le cose, sicchè vi fosse negli uomini la *libertà* di valersene per *produrre*. Bisognava finalmente che i *servigi* degli uomini da *liberi* e *volontarj* che erano per loro natura potessero alcuna volta divenire *necessarj* nella loro prestazione, senza di che l'uomo bisognoso non avrebbe potuto *contare* mai su i servigi futuri degli altri, nè procurarsegli efficacemente per sodisfare ai suoi futuri bisogni. E questa necessità del prestare i servigj ridotti necessari doveva essere tale che la pubblica forza inevitabile al privato s' impiegasse nel costringere colui che si era posto in istato di *servigio necessario*, a servire *veramente* ed efficacemente a questa necessità.

Ciò che è nella necessità della umana natura si verifica sempre. — E la società giunta allo stato d'incivilimento sentì questa necessità e vi sodisfece con efficaci ordinazioni della pubblica autorità. L' *impiego* delle *forze* proprie, delle *cose* create, dei *servigi* necessarj altrui fu riconosciuto pubblicamente nell' uomo come *inviolabile* da tutti, e come *liberamente esercitabile* da colui che possedeva quelle *cose*, che *aveva* in sè

quelle *forze*, che aveva acquistato a se que' necessari servigi. — La *pubblica forza* fù decretata e adoperata a sostegno e difesa di quella *inviolabilità*, e di *questo libero* e *perenne esercizio* di questa piena e perfetta *disponibilità*. Così i mezzi del sodisfare ai suoi bisogni divennero veramente *proprii* dell' uomo, e si convertirono in *diritti civili*. Così nacque il dominio civile; e così la padronanza delle *cose appropriate* e *prodotte riconosciuta* pubblicamente, e *protetta* ed *assicurata* colla pubblica *forza* nel suo legittimo esercizio, divenne *diritto civile* di proprietà sulle cose. Così i *servigi* divennero *certi* e *necessarj*; e riconosciuti pubblicamente, e dichiarati di necessità in quei casi, nei quali erano stati rettamente stabiliti e promessi, e sostenuta questa necessità di prestargli, è nata la obbligazione civile in colui che presterà il servigio — e nella potenza di costringere colla forza l' obbligato a prestare il servigio da esso dovuto, e l' equivalente, nacque a favore di colui, al quale il servizio è dovuto, un secondo genere di diritto di proprietà. E questo diritto si concepisce esso pure nell' uso promesso dal pubblico della sua forza per ottenere il godimento di quella utilità che il *servigio* ci prometteva: ed è questo il *diritto* ai *servigj*.

Il mezzo, o il titolo, pel quale nacque il diritto civile di proprietà, crebbe e sussistè su la *legge civile*. Ella descrisse, diresse, tutelò gli atti umani che gli uomini avevano trovati, ed eseguiti privatamente tra loro per sovvenire ai loro bisogni, e gli trasmutò in *affari* di diritto (*negotia juris*).

La legge civile ha dunque prodotto il diritto civile di proprietà; e questo diritto si è verificato nell'uso delle nostre facoltà sulle cose create, e su i servigi degli uomini, dico nell'uso perfettamente *libero*, e perfettamente e perpetuamente *inviolabile*. Per conoscere le disposizioni delle leggi civili private, ed il diritto di proprietà che costituisce la somma delle disposizioni di queste leggi bisogna contemplare la *causa*, e l'*effetto*. È da contemplare la *causa* nella legge civile esaminata nella sua indole, e nelle sue operazioni che costituiscono la generazione del diritto di proprietà.

È da contemplare l'effetto seguitando prima diligentemente il diritto di proprietà nelle sue diverse modificazioni, le quali non sono poi altra cosa di questi due grandi prodotti: Diritto sulle cose — Diritto su i servigi degli uomini.

E quindi cercando quali mezzi abbia l'uomo per esercitare questo diritto o pacificamente colle alienazioni, colle trasmissioni, coi cambiamenti di esso, o nel contrasto degli altri col soccorso invocato del potere giudiciario, mutando, assicurando, trasferendo, trasmettendo, estinguendo il diritto medesimo. In tre parti quindi si divide naturalmente la teoria della proprietà.

PARTE I.

La legge privata creatrice del diritto di proprietà considerata nella sua origine — nel suo fine — nei suoi mezzi — nei suoi strumemti — e nel suo esercizio, ossia genesi del diritto di proprietà.

L'origine del potere, onde emanò la legge Civile è nell'indole stessa dell'uomo. — Esso è animale sociale e politico per natura. — Gli è impossibile di esistere bene e di perfezionarsi senza ordine civile e senza sicurezza, e senza prosperità, le quali dall'ordine necessariamente dipendono, come l'ordine dipende dalla esistenza di un potere che lo *diriga* e lo *mantenga*.

(*) P. 1. T. 1. C. 1.

L'origine della legge esiste nella stessa missione del potere che la crea, il quale stabilito per dirigere e mantenere l'*ordine* nella società dee necessariamente stabilire una *regola* da seguitare, una linea evidentemente segnata da per-

(*) Le indicazioni marginali P. T. C. coi loro numeri mostrano la corrispondenza di questo primo prospetto e delle idee che contiene colle materie relative indicate nelle tre parti del secondo prospetto e nei titoli, e capitoli, che dividono quelle tre parti. Il lettore potrà trovare in quello le materie atte a schiarire le idee di questo, e i fonti, ove ricorrere per vederle trattate in tutta la estensione.

corrersi generalmente sicchè quest'*ordine* si trovi prodotto.

Di queste *regole* ne ha l'uomo alcune nella sua natura animale per la *conservazione* del proprio individuo, e della sua specie: e sono nelle sue affezioni primitive. Hà regole, e norme nella sua natura ragionata per provvedere alla sua *migliore* conservazione possibile, al suo perfezionamento; e sono nella sua *ragione.*

In quelle *inclinazioni conservatrici* della natura, in questi *dettati della ragione* — e nei *fatti che l'uomo spinto* da *quelle* inclinazioni, *illuminato* da *questi* dettati ha prodotto, il potere della società vi ha trovato il *fondamento* e la *materia* onde costruire, e su cui appoggiare le sue *provvisioni civili.* Con esse modificava questo potere ciò che trovava stabilito, aggiungeva alla descrizione degli usi umani la direzione, e la difesa. Quelle provvisioni furono le leggi della città.

C. 2. Queste leggi hanno dovuto mirare in primo luogo a mantenere bene e solidamente il corpo sociale nelle sue relazioni esterne colle altre società e nelle interne fra governo e governati e in questo senso furono leggi civili pubbliche. Quindi doverono mirare ad *assicurare* i mezzi di sodisfazione ai bisogni dei singoli (*ad singulorum utilitatem*) e in questo senso furono leggi civili private, delle quali unicamente trattiamo.

Il fine quindi della legge civile privata è stata la utilità dei singoli, o vogliamo dire il ridurre proprie esclusivamente dei singoli, e così

sommamente atte a sodisfare ai loro bisogni, le *cose* create, le *proprie* forze, i *servigi* altrui.

I mezzi, dei quali la legge civile privata volle valersi per giungere a questo fine ella gli trovò nella creazione dei *diritti civili privati*, e questa creazione si fece col segnare l'estensione, ed i confini alle facoltà di ciascuno, col rendere queste facoltà *impiegabili* — alienabili — inviolabili — e col prestare al diritto l'aiuto della pubblica forza, convertendo la *potenza naturale* in facoltà legale, sicchè l'uomo potesse esercitare *sempre*, *veramente*, ed *efficacemente* le sue disposizioni e le sue forze sopra le *cose proprie*, e sopra i *sevigi* dovutigli.

C. 3.

Gl' istrumenti, e le forze, delle quali la legge si servì per ottenere con questi mezzi quel suo unico fine furono in primo luogo le *permissioni* o *autorizzazioni*, colle quali descrivendo gli usi degli uomini, e segnando la linea del loro esercizio creava i diritti. Si aggiunsero a queste *permissioni* della legge altre operazioni tendenti a rendere la permissione efficace. Furono queste in primo luogo i *comandi* coi quali costringeva gli uomini e gli poneva nella necessità di rispettare i diritti altrui, e di prestare i servigi, a cui erano tenuti, costituendogli così in stato di *obbligazione*. In secondo luogo le *proibizioni efficaci*, colle quali furono vietate tutte le operazioni contrarie a quelle ordinate. E queste proibizioni violate costituirono la *mancanza* civile, o il delitto. E finalmente le *pene* che riparavano per quanto era possibile al male del delitto passato,

ed allontanavano col timore il delitto futuro. Nè si stette la legge nel suo semplice carattere *dispositivo*, ma divenne esecutiva, impiegando la forza pubblica ed irresistibile per far rispettare ed eseguire le permissioni, i comandi, le proibizioni e le pene.

T. 2. C. 1. L' esercizio di questi strumenti per ottenere con quei mezzi quel fine dovette e debbe ancora necessariamente stendersi per modo, che la legge eserciti la sua attività sulle persone, sulle cose, su i luoghi, sulle azioni umane, su i servigi per erigere le umane azioni in diritti.

1. *Sulle persone.* L'uomo e le persone giuridiche sono il primo necessario subietto alle operazioni della legge civile privata. L' uomo dee dalla legge essere riconosciuto capace di acquistare, e di esercitare i diritti, di obbligarsi a servigio necessario per procurare dei diritti ad un terzo, e questa *capacità* riconosciuta in esso lo costituisce *persona giuridica*. Per operare rettamente la legge considera l' uomo nella sua natura razionale capace d'intendere e di volere. Lo contempla nelle modificazioni naturali normali, o innormali, di cui è suscettibile, e in quelle modificazioni civili che può ricevere dalle diverse relazioni o stati della città, in cui può trovarsi. Secondo queste differenti modificazioni naturali, o civili, ella regola la di lui differente capacità all' *acquisto*, all' esercizio dei diritti, all' assunzione delle obbligazioni per sè, o per altri. La legge ha pure la potenza di creare altre *persone giuridiche*, oltre l' uomo individuo; e le forma o

di *masse di uomini*, come nelle *università*, e nei collegi, o di sociali stabilimenti, ai quali attribuisce capacità, ossia *Personalità giuridica* quantunque non si compongano da uomini riuniti.

C. 2.
C. 3.
C. 3.

2. *Sulle cose.* La legge opera sulle cose, come opera sull'uomo, e ciò per stabilire come, e quando le cose create divengano materia, o subietto passivo del diritto di proprietà. Le distingue in classi per differenti caratteri. Separa dalla comunicazione al privato diritto, o dal privato commercio quelle che per loro natura, o per necessità sociale debbono esserne separate. Fissa i caratteri, pei quali essendo *utili* agl' individui ed *innocue* alla convivenza sociale possono essere soggetto certo dell' appropriazione, e del diritto che ne consegue. Stabilisce il potere, a cui queste cose saranno soggette secondo la loro posizione vera e stabile, o secondo la loro destinazione.

T. 3.
C. 1.

3. *Su' i luoghi.* La legge civile esercita la sua forza su' i luoghi per mezzo del potere che essa ha deputato a presiedervi, ed a tutelare le cose che vi si trovano in stabile destinazione. Ve la esercita per dirigere e proteggere nelle loro *forme*, e nei loro effetti sulle cose del territorio, gli atti giuridici che in quei luoghi si fanno.

4. *Su' i servigi.* La legge regola e tutela i servigi degli uomini, necessitandogli a favore di coloro, ai quali sono dovuti, e costituendo il *fatto utile* in che consiste il servigio, per *oggetto*, e materia ai diritti di colui che può esigere la

C. 2.

resoluzione di quel fatto. Ella descrive i servigi; approva quelli che sono veramente e propriamente *utili*, e questi sono i certi, gli onesti, tendenti al bene. Gli riconosce e gli distingue in personali, e reali. Di volontarj la legge gli muta in necessarj ove le parti tutte lo abbiano voluto, o lo esiga la conservazione della uguaglianza, della sicurezza, della convivenza sociale.

T. 4. C. 1. 5. *Sulle azioni umane*. La legge esamina le azioni umane quando tendono a convertirsi in un affare di diritto, o a prendere relazione con un diritto. Dirige la capacità degli agenti se le sono sudditi, o la esamina in ogni altro caso. Dirige l'atto esclusivamente se si fa nel suo territorio, o diversamente lo esamina. Dirige la materia dell'atto se la cosa è situata sul luogo ad essa soggetto. — C. 2. In ogni azione fissa chi sia capace ad agire giuridicamente, o se abbiano persona legittima gli agenti — esamina se quelle cose o quei servigi, di cui l'atto forma la sua materia possano essere materia d'azione giuridica. Il pensiero non è soggetto della legge civile come non lo è della legge penale. Ma ove un'azione esteriore debba essere giudicata dalle leggi e convertita in affare di diritto, la legge civile cerca se ve ne siano i materiali, o gli elementi razionali, e gli vuole in una intenzione *vera e libera* dell'uomo che agisce, in una chiara *espressione dell'attuale di lui volontà*, in una *operazione* che una legge abbia già contemplato ed assunto precedentemente, che l'abbia solennemente permessa e protetta, dichiarandola capace a produrre un

diritto per cui quel fatto dell'uomo divenga un'*atto giuridico* capace a far nascere diritto civile sopra una *cosa*, o sopra un servigio di un altro uomo.

Dato un' *avvenimento*, o un fatto capace a costituire un diritto, la legge specifica e dichiara il diritto da nascere. Ne fissa la essenza ne determina i caratteri, la sua *estensione*, e *gli effetti*, distingue se sia esso un diritto *sulle cose*, o un diritto a *servigio* — *Dichiara*, o costituisce il diritto nella sua forza — *dirige* l'uomo nel modo dell'*esercitarlo*, e dell'impiegarlo, lo *difende*, o lo tutela in tutti i suoi impedimenti accordandogli in un modo determinato il sussidio della pubblica forza per assicurargliene l' esercizio. Nè solamente difende il diritto effettivo e chiaramente provato. Ma per mantenere l' ordine della città impedisce ogni novità pericolosa, e mantiene difeso e vuole che si restituisca il possesso, o l' esercizio pacifico di un diritto finchè non sia riconosciuto che il fatto del possesso non era appoggiato ad un diritto, ma che il diritto spettava a persona diversa da quella che possedeva. E per avere titolo a difendere così il possesso, o l' esercizio del diritto, considera questo fatto come capace a indurre la presunzione d'un diritto in colui che ha questo pacifico esercizio e lo ha goduto per qualche tempo senza opposizione.

T. 5. C. 1.

Così la legge estende il suo potere sulle persone, sulle cose, su' i luoghi, sui servigi, sulle azioni degli uomini ed operando su tutti questi oggetti, riconosce i *diritti naturali*, e gli perfeziona, e crea i *diritti civili*. Questo potere si esten-

T. 6. C. 1.

de sul tempo, ma solamente sul tempo futuro. Il *presente* non esiste più quando si contempla, ed il *passato* non può davvero essere diretto dagli uomini.

Come la legge sanzioni e difenda i diritti è conosciuto. Lo stabilimento delle *obbligazioni*, dei *delitti* delle *pene* serve a sanzionare i diritti. Per difendergli, la legge fida la tutela o la difesa dei diritti ad un potere legale che operi in un modo legale. La legge crea quel potere, e lo investe della triplice facoltà di esaminare le pretensioni controverse per riconoscere se il diritto esista — di giudicare sulla esistenza del diritto, e sul modo di quella, determinando i suoi effetti giuridici — di produrre finalmente e ridurre al fatto codesti effetti a compimento ed esecuzione del diritto contrastato e giudicato vero e sussistente facendo che sia eseguito il *giudicato* dalla pubblica forza accordata a colui che la chiede per esercitare il suo diritto.

C. 3. Il *modo legale*, onde tutto questo si faccia è fissato dalla legge: ella dà ai litiganti il mezzo di dedurre innanzi al potere giudiciario le loro pretese — ella segna al Magistrato che giudica il

C. 3. *modo* da esercitare le sue attribuzioni. Propone ai litiganti secondo il loro stato le *azioni* e il *modo* di operare nel giudizio per dimostrare il loro diritto contrastato — le *eccezioni* per difendersi dalle pretese di chi falsamente allega un diritto, le cauzion per le quali il diritto sia conservato, ove sia minacciato — modifica il potere dei giudici e stabilisce misure dirette a conservare nella pen-

denza del giudizio i diritti di tutti, non che ad impedire la violazione dell' ordine nell' esercizio della forza privata ; altre misure ed ordinazioni fissa per ottenere la rettitudine dell' esame, la certezza nel giudizio, fissa infine le provvisioni dirette ad ottenere la sicurezza reale nella pronunzia dei Giudicj e nella esecuzione dei giudicati.

PARTE II.

Sostanza del dritto di proprietà.

I. diritto di proprietà sulle cose.

P. 2. L. 1. La prima classe dei diritti di proprietà si verifica nella facoltà che gli uomini si sono attribuiti primitivamente sulle cose create, e che la legge civile ha perfezionato sanzionato e difeso, e da *dritti naturali* imperfetti li ha convertiti in *dritti civili* veri e perfetti. La legge ha dovuto naturalmente *descrivere* quel che gli uomini avevano fatto, e ha dovuto *compiere* quello che non avevano potuto fare. Di quì le leggi civili colle loro disposizioni sù ciascuna specie di facoltà hanno descritto o dichiarato il fatto e le circostanze, onde nasceva il *diritto* designando il diritto stesso nella sua *natura*, e nei suoi *limiti* — hanno dovuto regolare e dirigere il modo dell' esercizio, — hanno dovuto stabilire le *sanzioni* e la *tutela* che *assicuravano* l' esercizio di questo diritto.

Il Possesso.

T. 1. C. 1. Il primo fatto della proprietà assunto dalla legge civile per aggiungervi alcun che di diritto è stato il possesso.

Prendere e *ritenere* una cosa utile è il più

semplice modo, in cui il possesso si concepisca e si eserciti. Allora non in altro consiste che nella potenza fisica di disporre della cosa che si ritiene, poichè questa potenza materiale nasce dalla ritenzione medesima.

Se la volontà di avere e tenere la cosa per sua si unisce a questo fatto del *ritenere*, si verifica un secondo grado di possesso.

Se la opinione di possedere giustamente fondata sopra una giusta causa si unisce al fatto della ritenzione ed alla volontà nel possessore di avere per sua la cosa, costituisce un terzo grado di possesso.

Il primo è possesso naturale, il secondo è possesso semplice, o vero e proprio, il terzo è possesso civile. C. 2.

La tutela, o difesa della legge non si adatta a quel primo nudo fatto; ma ai due ultimi gradi del Possesso. La persona di possessore vero, o civile può rivestirsi da qualunque è capace di diritti. Tutte le cose corporee che possono essere materia, o subietto passivo di *diritto* possono essere materia, o subietto passivo di possesso. Gli atti coi quali si acquista sono due se parliamo del vero e proprio possesso difeso dalla legge, del quale solo fa mestieri parlare. Il primo è un' *atto fisico* pel quale senza bisogno anche di materiale contrettazione la cosa rimanga nella nostra fisica disponibilità, e questa potenza del disporre venga tolta agli altri — il secondo è un' atto *intenzionale* che costituisce la volontà conosciuta al di fuori di avere la cosa

per nostra. L'atto esterno può eseguirsi anche per mezzo di un terzo.

Quando il possesso è preso con questi due atti, anche a dispetto della negligenza di chi lo piglia per noi, si ritiene col solo elemento *intenzionale*, senza che vi sia bisogno di esercitare continui atti esteriori, purchè questi non ci sieno divenuti impossibili. Si perde il possesso tostochè manca uno dei due elementi veramente e propriamente, cioè o l' animo di possedere, o il fatto del possesso che sia divenuto ulteriormente impossibile.

Gli effettì giuridici, o i *diritti* che nascono dal possesso consistono nella *facoltà di ritenerlo* assistita dalle leggi.

Se la ritenzione ha per soggetto una *cosa corporea*, possiamo tenerla o recuperarla ove ci sia ingiustamente tolta. Se il *fatto* consiste nell' esercizio di atti che suppongano nell' agente l' esistenza e la competenza di un diritto, nasce il concetto del quasi possesso, purchè gli atti siano chiari, liberi pubblici, conosciuti e tali che mostrino la idea e la volontà di esercitare un proprio diritto. In questo caso possiamo sostenerci in questo esercizio e riassumerlo se ci sia impedito coll' ajuto delle leggi.

C. 3. I mezzi, dei quali le leggi difendono questi fatti volontari, pei quali l' uomo tiene una cosa, o *esercita* una *facoltà*, *come sua* sono le azioni possessorie. Elleno hanno per fondamento e fine il possesso o da mantenersi, ove sia turbato, o da restituirsi al possessore ove gli sia

stato tolto. Hanno per *base* e *fondamento* il possesso *attuale* nel possessore *turbato* — il possesso *precedente* allo spoglio nel possessore *spogliato*. Mirano a far cessare le molestie turbative, a rivestire del possesso e restituire il possessore spogliato, ed a reintegrare di tutto il possessore pel passato, e pel futuro.

Il possesso è difeso dalle leggi perchè un possessore che non depende precariamente dalla concessione di un terzo, che non si nasconde che non esercita violenza, che ritiene tranquillamente e senza *legittima contradizione* delle cose utili possedute o esercita dei diritti di proprietà pacificamente, fa *supporre* che egli sia il padrone della cosa della quale gode la fisica disponibilità. — E questa supposizione persiste finchè altri annunziandosi padrone di quella cosa non venga a *dimostrare* il contrario.

Questa disponibilità fisica è stata così tutelata finchè non si chiariva se ella fosse l'effetto di una ingiusta appropriazione della cosa posseduta, e finchè si supponeva che l'appropriazione fosse giusta.

L'*appropriazione giusta* però solennemente dimostrata ha meritato una ben altra protezione della legge civile che non fu quella del possesso; e la *disponibilità fisica* del possessore, assume nel padrone il carattere e la forza di *disponibilità giuridica*.

La Proprietà Civile, o il Dominio.

T. 2. Le leggi civili trovarono il possesso in uno stato di convenzionale rispetto, come trovarono C. 1. già appropriate le cose (ma tuttociò in un modo imperfetto) tra gli uomini che le *occupavano* ed avevano su di esse *esercitata* la propria industria. In tale stato, le facoltà degli occupanti si componevano di *possesso*, di *godimento*, di *potenza* ad *alienare*, e *barattare* le cose occupate, e di *escludere* da esse gli occupatori novelli che le usurpassero finchè durava però la forza privata dell'escludente. Ma se il possesso era turbato, o l'alienazione impedita da una forza superiore a quella del possessore, tutto finiva; e non poteva perciò essere in quella Società o *sicurezza effettiva* e perpetua dei possessi, o *tranquilla opinione* di quella sicurezza. Era necessario che i *mezzi* del godere fossero convertiti in *diritti*; e quel *possesso* di cosa imperfettamente appropriata fosse renduto *tranquillo* e *sicuro*. A questo effetto si voleva l'emissione solenne di pubbliche dichiarazioni, che, stabiliti i modi del possedere ed acquistare rettamente, assicurassero al giusto possessore il *soccorso della pubblica forza* contro la invasione di qualunque *forza privata* e che portassero la protezione ed il sussidio di questa *forza pubblica* anche al di là della riuscita dell'aggressione, ed al di là della espulsione del legittimo possessore. Così era da provvedere alla sicurezza e da creare in tutti gli uomini il senso

della tranquillità, dal quale solo una vera padronanza potea risultare.

Promesse siffatte legittimamente eseguite fecero nascere il dominio sopra le cose.

La padronanza, il dominio, dopo queste dichiarazioni pubbliche, non si compose altrimenti di quel primo informe possesso, ma del *diritto di possedere*. In questa occupazione legale esistè il *diritto* vero e proprio (e non la semplice, e mal ferma capacità) di *godere* sino all'abuso, il diritto d'*impedire* ogni ingiuria, ogni offesa della cosa, il diritto di *escludere* esteso fino alla potestà di strappare dalle mani dell'aggressore felice la sua preda anche dopo lunga e pacifica usurpazione — il diritto di *alienare* e di trasferire con effetto perpetuo la cosa, e perfino il diritto di *trasmettere* alla morte in colui che piacesse al proprietario la somma dei diritti suoi e delle obbligazioni assunte colle nostre cose.

Questa padronanza, come ogni altro diritto, suppose per la sua legittima esistenza termini abili, e così *capacità* nelle *persone* degli acquirenti e dei trasferenti, *capacità* nelle *cose* ad essere soggetto dell'acquisto, capacità nei *fatti*, da cui l'acquisto doveva nascere, e che dovevano trasmutarsi in *affari di diritto*.

C. 2.

Il fatto della primitiva occupazione fu dichiarato atto di legittimo acquisto.

L'accessione, la consegna, il fatto del giusto e lungo possesso furono trasmutati in atti giuridici di acquisto per tradizione, accessione, usocapione, o prescrizione acquisitiva.

1. La occupazione verifica l' acquisto del dominio qualunque volta alcuno trovi una cosa priva di padrone, e ne prenda il possesso colla intenzione di averla per sua.

2. La tradizione consiste nell' uso legittimo che il padrone fa della facoltà di *trasferire*, che è compresa nel dominio, riducendola all' atto colla *consegna* animata dalla *volontà* di alienare. Se l' atto di consegna parte dal padrone alienante, il quale non sfornito del potere di alienare ponga la cosa a disposizione di quello che la riceve — se questi ha diritto di riceverla, e concorre all' acquisto coll' intelletto, colla volontà, e col fatto, il dominio passa *colla sua causa* dal trasferente nell' accipiente.

3. L' accessione rende legittima nel proprietario d' un corpo che produce, contiene, riceve, aderisce ad un' altro corpo, l' occupazione e la retenzione del corpo *prodotto*, *contenuto*, *aggiunto*, *incorporato* a quel primo. Il proprietario della industria e dei nuovi valori creati nel dare una forma novella alla materia, ritiene egli pure per una specie di accessione le materie, alle quali si unirono per lui que' nuovi valori col mezzo dei servigi produttivi che v' impiegò, purchè esista veramente fra le due cose in questione la relazione subordinata di accessorio e principale, purchè la separazione sia impossibile senza distruzione di valori. Non dee però essere alterata l' egguaglianza, e il proprietario delle materie aggiunte dee conseguire il valore di ciò che perde in quanto per esso si aumenta la proprietà prin-

cipale. L' acquisto per accessione non ha così nulla d' ingiusto.

4. La prescrizione acquisitiva, o usocapione, effetto necessario del tempo e giusto premio di un possessore innocente ed industre è mezzo di acquistare i diritti. Con un possesso civile *pacifico* e continuato senza interruzione naturale, o civile per tutto il tempo stabilito dalle leggi — senza che vi fosse interpellazione, o impedimento al reclamo nel proprietario, accompagnato da uno stato di presuntiva buona fede, e caduto sopra cosa capace di prescrizione, si acquista il dominio.

Il dominio si perde *volontariamente* coll' abbandono, colla *traslazione*, colla deperizione della cosa, coll' alienazione fatta dai creditori, col verificarsi la causa, per la quale fu revocabilmente conceduto.

La difesa o tutela legale del dominio è particolarmente riposta nelle azioni vendicatorie, per le quali il proprietario civile anche condizionale o a titolo risolubile agisce in giudizio per *riavere* la cosa, della quale prova la proprietà, e farla togliere all' illegittimo possessore assieme con tuttociò che ne forma parte, o accessione, e con tutti i vantaggi che per causa della cosa posseduta sono stati conseguiti da quel possessore. C. 3.

Il dominio può risedere in molti individui congiunti: la legge dà persona giuridica alla massa dei proprietarj e fà presiedere l'eguaglianza all' esercizio della comproprietà. Per le T. 3. C. 1. C. 2.

condizioni di questo *esercizio*, alcuni diritti della proprietà che spettano veramente a ciascuno, come quelli sulla propria porzione considerati in sè stessi, come l'esercizio delle servitù competenti alla cosa comune, il possesso, il godimento, o di tutta la cosa se è innocuo, o della propria parte — l'esazione dei conti, e della quota propria degli utili, la coazione di tutti alle spese di conservazione, la domanda della divisione, l'alienazione del proprio Gius possono esercitarsi nel proprio e *singolare* interesse da ciascuno dei comproprietarj. — Altri fra i diritti possono esercitarsi dai singoli; o da uno dei comproprietarj, ma nell'interesse di tutti. Tale è l'esercizio delle azioni competenti alla cosa comune, la proibizione dei nuovi lavori, i restauri necessarj, gli atti di amministrazione sorgente. — Altri finalmente hanno bisogno per il legittimo loro uso del concorso della volontà di tutti i proprietarj, come la scelta dell'amministratore, i lavori che mutano la cosa

C. 3. comune, l'alienazione. La comproprietà è tutelata contro gli estranei dalla azione vindicatoria, dagl' interdetti. Contro alcuno dei condomini coll'azione della divisione, e alcune volte col regolamento dei confini.

Diritti parziali sulle cose.

T. 4. Il dominio si compone nel suo subietto dalla somma di tutte le possibili utilità ricavabili dalla

C. 1. cosa. — La facoltà di usarle, non che quella di

cedere, o di vendicare questa facoltà costituiva la sostanza del diritto. Il dominio aveva così per essenziale elemento la *facoltà di alienare* tutti i diritti che la *componevano*. Se questa facoltà di alienare si estendeva a *tutti i diritti*, era necessariamente esercitabile sopra *ciascuno* dei *diritti* medesimi. Se tra questi diritti, la facoltà di *prendere* i frutti di un fondo esisteva, il proprietario doveva avere facoltà di cedere ad altri questo solo diritto, riservandosi esso tutte le altre facoltà che abbiamo già rammentato, sicchè a lui solamente appartenesse il diritto di mutare lo stato del fondo, *alienarlo*, *vendicarlo*. Questa *traslazione* di *uno* dei diritti che riunito agli altri costituiva il dominio poteva ripetersi altrettante volte, quanto era il numero di quei diritti singolari e speciali che erano altrettante frazioni di quella *unità giuridica* che si chiama Dominio. Le servitù, l'emfiteusi, la dote, il pegno e la ipoteca sono altrettanti esempj di queste traslazioni per *via di distacco dal dominio* di un diritto frazionario che il padrone faceva a prò di quelli, ai quali il dominio medesimo non apparteneva.

Le servitù. La facoltà di procurare, o eccitare i frutti di alcuna cosa, prendergli e goderli *distaccàta* dalla proprietà, e ceduta dal padrone ad alcuno costituisce il primo esempio di questa alienazione parziale e frazionaria dei diritti di proprietà. — Come *cessione del diritto*, e non già *mera pazienza di uso* essa è *reale* e si considera come un dominio di quello speciale diritto distaccato (*dominium servitutis*;) contiene quindi tutto-

G. 2.

G. 3.

ciò che il padrone ha di diritto per la percezione dei frutti, contiene la potenza alla conservazione fisica e giuridica della cosa — la potenza di eccitarne la forza produttiva senza cambiamento, nè alterazione dei capitali che in quella si contengono, o degli strumenti della industria che essa presenta — la potenza di prendere e godere i frutti, usarne cioè, ed abusarne, impiegargli e consumargli, permettere che altri gli stacchi e gli goda invece del fruttuario

In quel modo che si può cedere dal padrone il diritto intiero di prendere i frutti, si può anche cedere il diritto stesso fino al limite solamente del bisogno di chi lo gode, — o fino al limite che presenta una determinata specie di *frutti*, o di utilità di che la cosa è capace. Così si cede il mero uso, ed il diritto di godere un' edifizio nelle parti destinate all' abitazione.

C. 4. Lo stesso può dirsi di tutti gli altri diritti che si comprendono nel *dominio*. Qualunque di essi, e particolarmente di quelli che si contengono nel diritto di occupazione può trasferirsi. — E qualunque diritto trasferibile, può trasferirsi, e cedersi o nella intiera utilità che se ne può ricavare, o in quella parte che o espressamente, o presuntivamente si è voluta concedere di quelle *utilità*, sicchè o se ne riservi il *rimanente* il proprietario, o ceda quel che *rimane* dopo il suo proprio uso. E ciò si conosce dal modo della concessione, e secondo che essa è o gratuita, o correspettiva. La facoltà data al nostro vicino di passare per il nostro fondo, di appoggiare la sua

fabbrica al nostro muro, di edificare sul nostro edifizio, di sporgere col suo tetto sul cielo del nostro suolo, di gettare l' acqua della sua casa sul nostro terreno sono altrettanti esempj di concessioni, o come dicono di *servitù* che costituiscono altrettante servitù positive; — Come la restrizione dei nostri diritti, poniamo di quello di fabbricare, di piantare sul nostro per non diminuire la luce al fondo altrui, o la veduta, sono esempj di servitù negative. Chi gode la servitù tiene, quanto a quella, il luogo del proprietario: dopo la legittima costituzione, e dopochè o la promessa, o altro titolo ha assunto il carattere di *diritto sulla cosa*, il Cessionario gode le facoltà che spettano alla effezione, alla conservazione, all' uso del *diritto*. Questo diritto vive la vita del Cessionario se la servitù è personale: dura perpetuo coll' immobile pel cui vantaggio è concesso se sia questione di *servitù* reali. Questa cessione ha la tutela legittima nel suo *esercizio*, o *quasi possesso* dalle azioni possessorie che garantiscono l'uso della servitù, e nel suo diritto effettivo con un'azione reale che ha nome cognito di Confessoria per escludere qualunque volesse impedire l'uso legittimo della servitù, e per vendicarne da qualunque detentore il diritto contrastato. C. 5.

In quel modo che può cedersi alcuno dei diritti che spettano nel dominio al diritto di occupazione nell' usofrutto, e nelle altre servitù, così variamente modificato può trasferirsi nella dote, e nella emfiteusi. T. 5. C. 1.

T. 5. C. 1. Nella dote si dà al marito il diritto a godere di una cosa utile perchè più agevolmente subisca, ed incontri — e più comodamente sostenga i pesi del matrimonio — Padrone di *usare* dei valori che costituiscono la dote, padrone di godère e disperderne i frutti, può dirsi *padrone della dote*, ma non ha per questo il dominio delle cose dotali, a meno che non le abbia comprate facendosi debitore del loro valore quantitativo.

C. 2. Esercita pel suo interesse il diritto di *occupazione*; consuma quindi ed aliena a matrimonio intiero i frutti che ha eccitato e percetto nel corso del matrimonio. Il diritto di *esclusione* e di *vendicazione* non lo esercita nella sua sola *utilità*, e potenza, ma nella utilità ancora di chi ha interesse alla restituzione della dote. E quantunque per necessità, e per indole delle cose *consumabili* dategli in dote, possa di queste liberamente *disporre*; e quantunque possa alienare la specie dotale comprata dal dotante, non può nè alienare le cose dotali immobili, nè profittare del vantaggio che gli produce la lucrosa alienazione delle specie dotali mobili. Non sostiene la perdita delle cose dotali come ogni padrone sostiene la perdita delle sue proprie cose — non le ritiene, má le restituisce tutte a matrimonio disciolto; ed anche a matrimonio intiero è tenuto della diligenza e della custodia. Ha così un'usofrutto largo pienissimo, esteso fino ad agire sulle cose dotali piuttostochè un vero e proprio dominio: — *quamvis dos*

C. 3. *iabonis mariti sit, mulieris tamen est.* — In queste

modo si tutela colle azioni la restituzione della dote e colle eccezioni l' interesse del marito che sulla dote ha utilmente speso del suo.

Analoghi e forse più angusti che quei del marito sulla dote, sono i diritti dell' emfiteuta sul fondo emfiteutico. Riceve dal proprietario la facoltà di possederlo, — di goderne le utilità, di eccitarne i prodotti, di alterare lo stato del fondo migliorando la sua ordinaria maniera di produzione, di esercitarvi le azioni così possessorie, come reali; ma non ha facoltà di alienare, o distruggere la cosa emfiteutica, quantunque possa cedere altrui il suo diritto di emfiteusi. Riconosce il dominio del proprietario con atti solenni, e gli paga una responsione annua, non che una specie di pecuniaria recognizione di dominio al suo entrare in possesso.

T. 6. C. 1. C. 2. 3

Come può cedersi particolarmente alcuno dei diritti che spettano al padrone pel gius di occupazione, così può trasferirsi il diritto di alienazione, e di appropriazione del valore ricavato dall' alienazione. Ciò accade nel Pegno. A garanzia di un diritto altrui un proprietario mette a disposizione di chi ha il diritto che vuol garantire, la cosa propria. Il creditore o la prende tosto nel vero pegno, o la occupa dopochè è scaduto il suo credito nella ipoteca. Allorchè il giorno del suo pagamento è venuto, ed egli non è sodisfatto, ha diritto o di continuare il suo possesso naturale, prendendo i frutti della cosa, ed imputandogli nel credito. — o di vendere la cosa

T. 7. C. 2.

impegnata. Tuttociò se non si presenta chi abbia un diritto migliore del suo, o per l'anteriorità del tempo, o per la poziorità della causa e del titolo, o se un creditore inferiore non chieda ad entrare in suo luogo, pagandolo di ciò che costituisce il suo dritto. La vendita è nei diritti del creditore, ove non la eseguisca il proprietario: è pubblica e solenne, per conto dell'impegnante e colla sua responsabilità al compratore. Il prezzo si esige dal creditore che paga con quello il suo credito. Il pegno oltre al diritto di possedere e

C. 3. al diritto di vendere dà il diritto di escludere gli estranei, ed anche i creditori inferiori, dalla cosa impegnata, e fino di vendicare il pegno dalle mani medesime del proprietario, e il diritto di vendere il credito e il proprio gius di pegno. Così l'*esercizio* del gius di *pegno*, come il diritto hanno nelle leggi tutelari la loro difesa; e l'azione serviana e quasi serviana per il diritto — e l'interdetto salviano e quasi salviano sono i mezzi di questa tutela giuridica.

C. 4. Ciò che il privato può fare sulla cosa propria, impegnandola a garanzia dei diritti altrui, lo può fare il potere giudiciario dando il possesso dei beni di alcuno ad un terzo che abbia contro il proprietario dei diritti da esercitare. Agisce così quel potere in virtù della forza pubblica, di cui *ordina* l'esercizio per rendere efficace la tutela dei diritti privati e le sue provvisioni. Dichiara impegnati i beni d'un privato a favore di un terzo e per assicurare la esecuzione dei suoi decreti spregiati, e non eseguiti; o per

rendere efficaci le sue pronunzie allorchè riconobbe i diritti di alcuni, e gli ridusse a valori pecuniari. Il pegno si verifica allora coll'apprensione del possesso susseguente al decreto che la permette. — Al possesso consegue la vendita dei beni, su i quali è pegno pretorio. Vi concorrono tutti i creditori del proprietario spogliato. Si preferiscono sul prezzo quelli che sulla cosa impegnata e venduta avevano alcun titolo di proprietà riserbata sulla cosa venduta, a questi succedono quelli che o per la causa prevengono gli altri, o per il tempo del pegno meritano prelazione, e finalmente vengono coloro che non sono assistiti da alcun titolo che abbia diritto di preferenza.

II. DIRITTO DI PROPRIETÀ SU' I SERVIGI.

Stabilito il dominio civile nella società, il legislatore civile ha dovuto farlo riposare su' i principj sacri della *eguaglianza* e della sicurezza.

L. 3. T. 1.

Il gius della natura considerava gli uomini come essenzialmente eguali tra loro prima delle istituzioni politiche: *jure naturali*, disse il testo, *omnes homines niter se aequales sunt*; la società civile era necessariamente (perchè vi fosse ordine e dipendenza) società d' ineguali. Ma quanto al diritto di proprietà, l'eguaglianza dovea mantenersi anche in questa ultima per modo che il gran principio "che nulla potesse staccarsi dal proprietario e perdersi senza sua volontà" fosse il regolatore di questa materia. Quindi ognuno dovea starsi *sicuro* nel godimento delle sue pro-

C. 1.

prietà che niuno avrebbe violato efficacemente i suoi diritti — e che anzi ciascuno avrebbe cooperato al mantenimento della eguaglianza. Quindi due grandi obbligazioni in tutti dirimpetto a ciascuno — *mantenere* e ristabilire la eguaglianza alterata e restituire ciò di che il proprio patrimonio si trovava accresciuto da una parte del patrimonio altrui senza volontà del padrone — *rispettare* la *sicurezza* reale di tutti e nulla fare o di malizioso o d' imprudente, per cui il patrimonio del terzo per fatto suo si diminuisse, e dopo un fatto dannoso e colpevole, restituire al terzo tuttociò di che per quel fatto rimaneva privato.

C. 1. Ma tutte queste operazioni della legge non bastavano perchè il dominio o totale, o parziale fosse perfettamente utile e servisse al suo fine. Molte cose mancano al proprietario, e molte volte le sue forze non sono da tanto che egli possa utilmente valersi delle cose. Anche in questi casi era necessario che gli altri lo servissero delle cose, o delle forze loro soprabbondanti. Ma questi servigi sono essenzialmente liberi se le cose e le forze debbano servire a ciascuno per sodisfare ai propri bisogni. La legge non ha potuto rendergli necessari, ma ha bene potuto riconoscere e sanzionare le ragioni, pelle quali la condizione di chi poteva prestargli gli rendesse necessari, ed autorizzasse così l'impiego della pubblica forza a prò di colui, al quale apparivano dovuti. Queste ragioni sono, o nella giustizia, per la quale gli uomini sono tenuti a dare a ciascuno ciò che gli

è dovuto, o nella politica necessità che come tacita essenziale condizione legale della società tutti gli uomini sono tenuti a rispettare.

Stabilito il diritto di proprietà; la *giustizia* obbliga gli uomini a servigi di *restituzione* ove si verifica a loro prò e ad altrui danno l'alterazione della eguaglianza, a servigio di *reintegrazione*, ove eglino abbiano o per mala volontà, o per imprudenza violato col fatto l'altrui sicurezza come dicemmo. Questa stessa giustizia obbliga gli uomini a servigio di *prestazione*, e di *esecuzione* di promessa quando s'impegnarono volontariamente a servire altrui, o delle loro cose, o delle loro persone. E ciò perchè appunto a cagione della libertà dei servigi, possono questi alienarsi da chi è in stato di prestargli, e questa alienazione, o traslazione di dritto al servigio che si fa colla promessa merita di essere protetta dalla legge, e difeso il diritto che ne nasce colla pubblica forza.

Che se non esiste, o nella indole del diritto di proprietà, o nella volontà dell'uomo una necessità o obbligazione a servigio imposta dalla giustizia, nasce questa obbligazione dalla politica necessità qualunque volta il bisogno del vivere sociale esige dagli uomini riuniti alcun servigio da prestare per pubblico interesse colle cose, e colle forze loro.

Quattro sono così le origini e quattro le classi dei servigi necessarj secondo che nascono o dalla convenzione, o dalla violata sicurezza, o dall'alterata eguaglianza, o dal bisogno della convi- C. 3.

venza sociale — e sempre i servigi consistono nella prestazione, o nella esecuzione di un fatto; e questo fatto stà o nell'impiego delle forze, o nella consegna delle proprie cose che l'obbligato fà a quello, à cui dee il servigio. I servigi sono così o personali o reali, o misti di cose e d' impiego di forze.

Qualunque sia il servigio, esso stà dunque nella prestazione di un fatto che si eseguisce da un' uomo a favore dell' altro, e che è necessitato dalle leggi in certi casi determinati. Elementi del servigio necessario sono dunque: un subietto passivo legittimo che è il fatto da eseguire; due subietti attivi o due persone giuridiche capaci, l' una di trasferire nell'altra il diritto ad esigere l' impiego di una parte della sua libertà, l'altra di acquistare questo dritto, e che lo trasferiscano e lo acquistino con un fatto dichiarato dalle leggi atto a dare all'una delle parti il diritto ad esigere il servigio, o a costituirlo nel carattere di *creditore*, ad imporre all'altra quella giuridica necessità di prestarlo che ha nome di obbligazione che le dà la qualità di *Debitore*. — E il prodotto di questi elementi, o l' effetto è sempre il diritto a costringere l' obbligato o il *debitore*, se il *creditore* lo vuole, a prestare il fatto convenuto, e nella sua repugnanza, a farsi cedere coll'impiego della pubblica forza altrettanti dei suoi valori, quanti equivalgano nella loro utilità al servigio mancato. Così la sostanza del diritto ai servigi non consiste nell'attribuire a noi un diritto integrale o frazionario sopra alcun corpo, o cosa utile, ma

nel darci obbligato un' altro a fare, o dare a noi ciò che è stabilito.

Prima Classe. *Servigi convenzionali.*

Il fatto che costituisce la convenzione è il consenso. L'offerta o pollicitazione da un lato, l' accettazione dall' altro costituiscono il consenso delle due parti in uno stesso subietto, onde si forma la convenzione. Non è volontà ove non è o libertà, o intelligenza: un timore impressivo che diminuendo gli elegibili influisca direttamente sulla determinazione, una falsa opinione di ciò che si fa, per la quale le parti fanno altra cosa da ciò che credono e vogliono, allorchè cade sulla sostanza del consenso, un'inganno praticato dall' una delle parti per indurre l'altra a consentire con danno proprio a profitto realizzato dell' ingannatore, la simulazione, la difformità tra i concetti delle due parti viziano naturalmente questo fatto costitutivo della convenzione.

T. 2. C. 1.

Secondo l'indole generale degli atti che debbono convertirsi in affari di dritto, si vuole poi che esista personalità guiridica, o capacità nelle parti. Capacità nell' una a sostenere la persona di creditore sicchè intenda il valore del diritto di proprietà, e voglia legittimamente e conosca ciò che si fa, ed abbia interesse nella prestazione del servigio. Capacità nell'altra a sostenere la persona di debitore, sicchè non solo intenda, e voglia o personalmente, o per mezzo di agente le-

C. 2.

gittimo, ma possa anche disporre delle sue forze e delle sue cose.

C. 3. È pure necessaria la capacità nella materia, o nel subietto passivo, sicchè il fatto convenuto sia capace a formare soggetto di servigio necessario. E nei servigi personali che possono stabilirsi o positivi, o negatavi, la possibililà fisica, morale, giuridica del fatto, non che il valore, o la utilità di quello sono necessarie condizioni alla validità della convenzione. E nei servigi reali non la sola materia prossima che è il fatto della consegna della cosa, ma la stessa materia remota del servigio, o la cosa che si pattuisce di dare dee verificare, sicchè abbia valore diretto, o permutabile, che possa essere per le leggi goduto dal creditore, e riunisca gli altri caratteri che debbono presentarsi dal fatto che è materia del servigio reale.

C. 4. Non esiste poi convenzione legittima senza legittimità nella forma; o nel fatto che dee convertirsi in affare di dritto. Si riconosce talvolta forma legittima nel consenso tacito. Resulta sempre dalla esecuzione dell'una delle parti, sicchè per questa le semplici convenzioni prendono grado e solennità di contratto. Si verifica pure allorchè nel fatto che il supposto debitore ha prodotto, esiste contradizione colla supposta volontà di non consentire nella obbligazione. Il consenso espresso ha le forme stabilite dalle leggi per costituire i diversi gradi di convenzione. I patti nascono per qualunque forma di consenso: i contratti esi-

stono allorchè esiste uno dei segni legittimi che fanno diversi tra loro i contratti reali, verbali, letterali, consensuali.

Verificati tutti i caratteri elementari di una convenzione legittima essa dee produrre necessariamente nel creditore un' effetto utile, e questo è il conseguimento dei vantaggi che il servigio contiene. Questi vantaggi possono ottenersi in un modo *diretto*, ed in una forma *sussidiaria*. Il diritto del creditore lo autorizza ad esigere la sodisfazione *(Solutio)* nei termini convenuti del servigio promessogli. Questa soppone l' impiego di tutte le facoltà interne o mentali del debitore per *preparare* la *esecuzione* del fatto promesso, e di tutte le facoltà esterne, o delle forze fisiche sue, o aliene che sono necessarie per operarla, e consumare e rendere *perfetto* il fatto promesso. La mala volontà rende il debitore reo di dolo — la mancanza di preparazione intellettuale remota, o prossima all' atto lo fa reo di colpa. La dilazione alla esecuzione lo rende colpevole di mora. La esecuzione del servigio per soddisfare al diritto del creditore si vuole identica alla promessa, ed essa verifica l'effetto diretto e principale della convenzione. Ove la esecuzione del fatto promesso sia colpevolmente trascurata, sicchè o per dolo, o per colpa o nel fatto, o nel tempo (che è mora), del debitore,. il fatto promesso non possa altrimenti accadere e prestarsi nelle circostanze promesse, e colla *utilità intesa* tra le parti, il primitivo diritto pieno ed intiero alla esecuzione del fatto convenuto si converte (non già per libera

C. 5.

scelta del debitore, ma per la necessità della cosa) nel suo equivalente. Il quale equivalente consiste nella prestazione al creditore del *valore* del servigio mancato verificabile nel prezzo di ciò di che rimase privo il creditore o per danno sofferto (che è diminuzione del patrimonio attuale), o per lucro perduto (che è mancanza di aumento certo di patrimonio) in *conseguenza* del mancato servigio.

C. 6. Che se la convenzione ha alcuna speciale modificazione, produce oltre questi effetti generali, anco quelli effetti che sono nella indole particolare della sua modificazione. Così la convenzione condizionale sospende la obbligazione sino all'avvenimento della condizione, si considera per non avvenuta se la condizione manca, si riporta ove la condizione si verichi, quanto alla sua utilità, al giorno dell' emesso consenso. Così le convenzioni solidali, ove molti sostengono intieramente la persona di debitore, o di creditore producono i loro effetti utili o gravi a favore intiero di ciascuno degl' individui che concorrono alla obbligazione, o a carico di ciascuno di essi senza comunicazione agli altri dopochè l' utile è risentito, o l' aggravio è sofferto da uno tra essi. Così le convenzioni penali hanno il pagamento della pena convenuta per effetto sussidiario, quando la convenzione è *violata* dal debitore nel. tempo e nel modo preveduto per malizia, o per negligenza. Così nelle convenzioni alternative, nelle quali o l' una, o l' altra di due cose sono poste in obbligazione, il creditore dee ricevere quella che sce-

glie il debitore, ed ove una sia perita, resta sull' altra l' obbligazione.

A produrre questi effetti sono destinati i mezzi tutelari, o le azioni, colle quali i diritti convenzionali sono tutelati. Ed altre si dirigono a difendere e fare eseguire nell'interesse del creditore le convenzioni legittime, e queste sono altre generali, ed adatte alla difesa di molte convenzioni: altre speciali per la difesa di una sola specie di convenzione. — Altre poi sono stabilite nell' interesse del debitore, e secondo le varie circostanze sono destinate a rescindere, o rendere altrimenti inefficaci le convenzioni per qualche causa viziose. C. 7.

I servigi convenzionali essenzialmente destinati a promuovere la prosperità, sono, come di tutti superiormente avvertimmo, personali, reali, e misti. Tutti si risolvono in atti di beneficenza, mera, e sono servigi *gratuiti*, o si riducono ad una permuta di valori, nella quale tanto si riceve, quanto si dà e si chiamano servigi *doppi*, *reciproci*, *correspettivi*.

Servigi personali. I fatti dell' obbligato meramente personali, e consistenti nell'impiego delle sue forze fisiche, o morali, e costituenti servigi materiali, o immateriali possono variamente dedursi in servigio convenzionale. In questo genere è il deposito o quel servigio contrattuale per cui alcuno assume a custodire la cosa altrui — il mandato o servigio contrattuale, per cui si assume ad eseguire l'altrui commissione — E questi sono servigi semplici e gratuiti. La locazione C. 8. C. 9.

d'opera, o conduzione di lavoro, per cui alcuno alloga a taluno l'opera sua, o prende a compiere un lavoro determtnato a pericolo del proprietario per una mercede, cioè per un valore equivalente al valore permutabile dell'opera, o del servigio produttivo dedotto in convenzione, è servigio doppio, o correspettivo.

C. 10. Le varie permute di un'opera con un'opera diversa, o dell'opera col denaro sono pure in questa categoria.

Servigi reali. Si convengono in molti modi i servigi reali gratuiti. Sono in questo genere il precario, il mutuo, la donazione. Si contraggono tra gli uomini per interesse scambievole molte obbligazioni a servigio reale correspettivo. Il cambio, il contratto nautico fenebre, o cambio marittimo, il vitalizio, l'assicurazione e gli altri contratti d'azzardo, la locazione di cose, le permute di cose, la compra e vendita entrano in questo genere.

C. 11.

Servigi misti. Succedono i servigi misti di personale e reale perchè il debitore s'impegna a servire al creditore colle sue forze e colle sue cose. Sono in questo genere la Società ordinaria, e la Società conjugale.

Così l'uomo ottiene dai suoi simili l'uso delle loro forze e delle loro cose, o la proprietà di queste, e provvede così alla sua ed all'altrui prosperità con un'accordo inteso e liberamente voluto. Egli però non è siffattamente padrone delle sue forze, e delle cose sue che non possa trovarsi *obbligato* o *debitore* altrui di servigio per altra causa che per la sua convenzione.

Seconda Classe. *Servigi nascenti dalla violata sicurezza.*

Non poteva esistere proprietà nella Società politica se non si stabiliva una generale obbligazione a rispettarla: e questa obbligazione non sussisteva efficacemente se non si dava diritto a colui che per fatto altrui aveva sentito un danno nelle cose sue ad esigere dal suo *offensore* una piena reintegrazione. Così chiunque è imputabile del danno risentito da altri nel suo senza giusta cagione, è obbligato a servigio verso l' offeso, e debitore di riparazione. La obbligazione nasce dal *malefizio* e si stende tanto quanto si stende l'effetto della offesa. Quindi molte circostanze si esigono perchè si verifichi il *diritto* nel creditore, e la obbligazione nel debitore.

T. I.
C. I.

E prima è necessario che esista un fatto *illecito* insieme per il debitore, e *dannoso* per il creditore.

E secondariamente si vuole che questo fatto sia civilmente imputabile a quello che se ne vuole debitore. Ciò può essere, o perchè egli stesso col suo fatto abbia direttamente operato il danno o con malizia, o con imprudenza in un fatto positivo abbia, o agito, o mosso altri ad agire, o perchè non abbia impedito il fatto dannoso e frenato l'agente, se aveva obbligazione di dirigerlo, o di custodirlo, o perchè con una colpevole elezione abbia posto l' agente nella potenza, e nel comodo di fare il danno. E per terzo si vuole,

che il danneggiato domandi riparazione, o altro legittimo agente la chieda per lui. Finalmente si esige, che la obbligazione a servigio per violata sicurezza si stenda alla plenaria indennizzazione dell' offeso per il passato e per il futuro, e sì di tutto il danno sofferto, come di tutto il lucro certo perduto.

C. 2. Si considerano per offese alla sicurezza reale tutte le violazioni dirette e indirette del diritto di proprietà, o dell' esercizio di quello. Quindi non solo l'asportazione per proprio lucro dei beni altrui, le alienazioni dei proprj beni in frode dei creditori, il danno dato, ma anche le offese al possesso o di turbativa, o di spoglio.

Nè quì finisce il novero delle cause, per le quali può alcuno rimanere debitore di servigio.

Terza Classe. *Servigi nascenti dall' alterata eguaglianza.*

T. 4. C. 1. Siccome l'altrui proprietà non può essere diminuita solamente per fatto colpevole d' alcuno, non basta alla sicurezza del dominio impedirne la violazione. Bisogna, come superiormente osservammo, conservare l'eguaglianza tra i proprietarj, proclamare il principio, che la cosa di alcuno non possa mai passare ad altri senza fatto del proprietario, ed obbligare a servigio di restituzione ciascuno che abbia sentito aumento nel suo patrimonio senza sua cooperazione per effetto della diminuzione dell'altrui patrimonio. Ecco le condizioni, nelle quali nasce la obbligazione o servigio per alterata eguaglianza.

Si vuole che un proprietario soffra una diminuzione nei suoi averi, ed un altro proprietario risenta per cagione di questa mancanza un' aumento nella somma dei propri beni, o dei suoi godimenti. Si vuole che l' aumento del secondo sia operato veramente di quel che manca al primo, sicchè sia possibile il conoscere o la cosa, o il valore almeno di ciò che costituì l' aumento della somma dei beni altrui. Si vuole finalmente che non vi sia alcuna causa legittima, per la quale l'aumento possa ritenersi. Si dice allora che esiste alterazione di eguaglianza. E per ristabilire l' eguaglianza colui che si fece più ricco con altrui danno si trova così debitore di restituzione, ed obbligato a separare dal suo il bene altrui, e restituirlo al padrone in sostanza, o in valore in quanto l' avere altrui ha accresciuto la sostanza del suo patrimonio, o a permettere al proprietario che lo riprenda.

In molti casi si verifica l'obbligazione a servigio per alterata eguaglianza. C. 2.

Ciò accade quando altri nel falso supposto di essere nostro debitore fece o dette a noi qualche cosa fuori della sua obbligazione (*Indebiti solutio*).

Ciò ha egualmente luogo quando per una causa da verificarsi e che non ebbe poi luogo, per una causa realizzata, ma non capace ad essere motivo di obbligazione — o senza causa alcun valore dall' altrui patrimonio passò nel nostro.

Così è qualunque volta esiste versione del-

l' altrui nel nostro patrimonio, o io sono arricchito coll'altrui.

Così se io ho ricevuto l' altrui obbligazione emessa per errore, o per qualunque altra causa che meriti restituzione in intiero dell' obbligato.

Così se nella vicinanza, o nella comunione con altri, senza mia colpa ho immesso alcuna cosa del mio nel fondo altrui, o risentito alcun vantaggio dall' altrui, o per alcun modo mi sono innocentemente giovato dell' altrui bene.

Così se alcuno senza mia cognizione, o volontà assunse per mia utilità la gestione delle cose mie, sono tenuto ad indennizzarlo di ciò che ho risentito di vantaggio o in causa, o in fatto. Ed in questo caso speciale la obbligazione per altra causa che per l' alterata eguaglianza si stende a tuttociò che egli ha speso anche al di là della utilità che ne ho risentito.

Bastano questi esercizj per verificare una dottrina che è sommamente feconda di applicazioni.

Quarta Classe. *Servigi nascenti dai bisogni della convivenza sociale.*

T. 6. C. 1. E quì finiscono le cause necessitanti i servigi per giustizia. Ma siccome viviamo in società, ed alla società dobbiamo propriamente i diritti di proprietà, che godiamo, è particolarmente al di lei bene, ed ai di lei bisogni che l'uso di questi diritti è legittimamente dovuto. Però qualunque volta la società ha bisogno del servigio delle cose, o delle forze nostre, la legge pronunzia questo

bisogno, ingiunge questo servigio, ed esso doventa eminentemente legittimo, e necessario.

Tale è il caso dei tutori, e dei curatori, tale quello di che si trova obbligato per gl' impegni di famiglia che non hanno origine da contratto. Le obbligazioni del padre verso i figli, dei figli verso il padre (parlo delle obbligazioni meramente civili) sono di questo genere. Tale è qualunque servigio, cui una legge speciale abbia per pubblico bisogno letteralmente imposto ai privati che sono sotto la sua direzione in favore di un privato.

C. 2.
C. 3.
C. 1.
C. 2.
C. 3.

PARTE III.

MUTAZIONI, MOVIMENTO, ESTINZIONE, ASSICURAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ.

P. 3.
L. 1.
T. 1.

Effetto e parte essenziale dei diritti così sulle cose, come su i servigi è la facoltà in coloro che gli godono di applicargli per ogni modo ai loro bisogni, di usare del loro valore diretto e permutabile, di trasferire in altri la loro autorizzazione, ed anche di estinguergli. E la legge civile ha dovuto fissare i modi legittimi di queste operazioni.

C. 1.
C. 2.
C. 3.

La cessione, lo novazione, l'assegnazione, la transazione sono i modi conosciuti, per i quali l'uomo esercita la facoltà di dare moto, e trasferire i propri diritti, cambiandoli in vari modi di forma e di posizione.

T. 2.

Vi sono pure dei modi, pei quali si dà ai diritti una più certa esistenza, e si rendono più

C. 1.
C. 2.

sicuri nell'esito e nella efficacia. La mallevadoria, il pegno, la ipoteca sono tra i mezzi di produrre questo effetto.

P. 3.
L. 2.
T. 1.
C. 1.

Ma la facoltà più singolare, e più nuova che la legge civile abbia accordato ai proprietarj è la *trasmissione*, è il conseguente diritto di *successione* che essa riconosce in colui nel quale la *trasmissione* fu fatta. Invano si considererebbe la trasmissione come uso naturale della proprietà,

e la successione come un semplice modo di acquistare il dominio. I diritti e le obbligazioni del proprietario non si slontanano da lui finchè egli vive, siccome accade nella *traslazione*. E questi diritti assieme colle obbligazioni si trovano continuati nel successore, il quale non solamente acquista i beni del defunto, ma riveste la di lui intiera personalità giuridica.

La trasmissione si esercita universalmente, o particolarmente: E la successione è così o universale, o particolare.

Trasmessione e successione universale.

La *trasmissione universale* ha il suo esercizio espresso nel testamento; ha un'esercizio tacito nell'adesione del proprietario all'editto successorio che deferisce la successione universale di coloro che mancarono senza usare espressamente del diritto di trasmissione. T. 1.

Molte sono le condizioni da verificare perchè la trasmissione espressa abbia legittimo esercizio e pienezza di effetto.

E prima è necessario che il testatore abbia capacità, e goda del diritto di trasmissione che non a tutti i proprietarj è accordato. C. 1.

Quindi è richiesto, che la forma della disposizione nei suoi caratteri estrinseci per la solennità e per la prova sia tale, quale la vogliono le leggi del tempo, in cui si fa il testamento, sia che si tratti di testamenti comuni, sia che si tratti C. 2.

di quelli, ai quali è accordata qualche remissione di formalità.

C. 3. Si vuole in terzo luogo, che la trasmissione sia legittimamente diretta verso il successore. E ciò quanto al *modo*, sicchè la nomina del successore sia fatta legittimamente, usando delle forme prescritte o per nominare un successore primitivo colla istituzione, e col surrogarne un secondo colla sostituzione o diretta, o fedècommissaria secondo le diverse maniere permesse: e quanto alle persone, sicchè si chiami un successore capace ad acquistare la personalità giuridica del testatore, e non si trascurino quelli, ai quali la legge vuole che si attribuisca il carattere di successore; e quanto alle cose, sicchè si riservi una parte del patrimonio a questi necessari successori.

C. 4. Si vuole in quinto luogo, che si conservi nello stato suo primitivo il testamento, sicchè o non sia revooato dal testatore espressamente e legalmente, o non incorra in alcuno di quei vizi che non permettono la sua legale sussistenza.

C. 5. Si vuole finalmeute per sesta condizione della piena esecuzione del testamento che se ne conservi la legittima prova, che sia quindi secondo la sua qualità, legittimamente pubblicato, sicchè sia dopo questo atto legittimamente eseguito.

T. 2. La trasmissione universale, ha il suo tacito esercizio nella delazione che si fa della eredità dalle leggi della successione. Le leggi conoscono una delazione della successione propria, una se-

conda delazione impropria. La delazione propria è ordinaria, e straordinaria.

La delazione ordinaria contempla successivamente i discendenti, gli ascendenti, i collaterali del defunto. C. 1. C. 2. C. 3.

La impropria si dirige a quelli che hanno alcun lontano vincolo col defunto, finchè ricada il Patrimonio alla società, o al pubblico erario. C. 4.

La delazione straordinaria si verifica in quelle che il pretore romano chiamò *Bonorum possessiones*. C. 5.

La successione universale, per diritto si acquista coll'uso della trasmissione. Si considera *attivamente* la successione come una persona giuridica che sostiene i diritti e le obbligazioni di un proprietario defunto — *passivamente* come il soggetto dei diritti di colui, nel quale si è trasmessa dal defunto la somma dei suoi beni, e delle sue obbligazioni economiche. T. 1. C. 1.

In questo ultimo senso le leggi hanno fissato — il modo dell' *acquistarla* — il modo dell' *esercitarla*, o la somma dei diritti e delle obbligazioni che contiene — il modo del *difenderla*.

1. L' acquisto ha dei preliminari — e delle condizioni.

Sono preliminari all' acquisto il diritto accordato al successore di deliberare sull'accettazione, la facoltà di limitare coll'inventario le obbligazioni che accettando assume. C. 2.

Sono condizioni all' acquisto ed alla conservazione della successione: la legittima delazione — la legittima agnizione, o tacita, o espressa C. 3.

— il legittimo mantenimento della *successione*, sicchè o non sia tolta al successore per indegnità, o non la perda per nullità di testamento, o non l' allontani da sè per rinunzia.

T. 2. 2. Il modo dell' *esercitare* la successione è nei diritti, e nelle obbligazioni che ne costitui- C. 1. scono la sostanza. Il successore universale, o l'erede è rivestito di tutti i *diritti* del suo autore che non erano nella loro durata limitati alla vita di quello, della cui successione si tratta. Quindi ha diritto ad entrare in possesso delle di lui cose, e nel quasi-possesso, o nell' esercizio dei di lui C. 2. diritti — ad esigere che le sue condizioni sieno pacificate a quelle dei suoi coeredi se attenendo da vicino al defunto aveva ricevuto da lui qualche C. 3. cosa — ad avere salva una parte della sostanza C. 4. del testatore che le leggi gli hanno riserbata C. 5. come frutto della istituzione — a riunire alla sua porzione ereditaria la parte del coerede che manca senza avere o agnita, o trasmessa la successione C. 6. a dividere e separare la sua parte da quella dei C. 7. coeredi, ad alienarla, a trasmetterla nei suoi suc- C. 8. cessori.

T. 2. All'esercizio di questi diritti corrisponde l'e- C. 1. sercizio delle obbligazioni. Esse sono nell' erede quali erano nel defunto come elemento della sua personalità giuridica, e vi sono tutte, meno quelle che nascevano dalla violata sicurezza e che avevano un carattere penale. Il successore è quindi obbligeto ai terzi come era il defunto, è obbli- C. 2. gato ai suoi coeredi per le condizioni della comunione, per le conseguenze della divisione.

T. 4. 3; Il modo del difendere il diritto di succes-

sione è pur determinato dalle leggi. Tutelano esse il diritto effettivo, e tutelano pure il diritto presuntivo, o nasca esso dall'esercizio, o anche dall'*attitudine* legale all'immediato esercizio derivante dalla qualità del titolo alla successione. Diverse azioni sono stabilite dalle lèggi per tutelare o l'esercizio e l'attitudine all'esercizio del diritto di succedere, o il diritto stesso, o nella sua integralità, o nelle specialità sue. Di questo ultimo genere sarebbe l'azione alla divisione.

Trasmissione e successione singolare

L. 3. S. 1. T. 1.

La trasmissione singolare non è stabilita nel sommo interesse che continui la persona di colui che gode diritti ed ha obbligazioni nella Società, ma nell'intenzione di rendere sempre più prezioso il dominio, moltiplicandone i godimenti al proprietario. Quindi dipende sempre dalla trasmissione universale, e quantunque l'una o l'altra delle cose del disponente si trasmettano al suo successore particolare, si considerano come entrate esse pure nella somma dei diritti concessi al successore universale il quale si ha per incaricato di consegnarle al successore particolare, quantunque non manchi questo di diritto reale sulle cose lasciategli nella singolare trasmissione. Il successore singolare non ha quindi la rappresentanza, o la personalità giuridica del defunto, ma la cessione della sua autorizzazione, o dei suoi diritti sulla cosa speciale che gli è trasmessa.

Le leggi civili hanno regolato il modo di esercitare la trasmissione singolare, regolando le

forme dell'atto, e dichiarando le disposizioni speciali della singolare trasmissione.

T. 2. C. 1. E la forma dell' atto, ove non voglia farsi un testamento intiero e perfetto, è quella che costituisce la disposizione che ha seco una legittima prova ma è spogliata di alcune solennità testamentarie, ed ha nome di Codicillo, non che il testamento che comunque imperfetto può per sè stesso e dee per la dichiarata volontà del testatore sostenersi nel grado di Codicillo.

C. 2.

T. 3. E le disposizioni speciali della trasmissione singolar sono quelle, nelle quali esiste il generale carattere della trasmissione, quello cioè di non operare il passaggio di alcun diritto nel successore fino alla morte del disponente, il quale conserva però sempre cogli altri diritti della proprietà il diritto di alienare, e così di revocare in ogni tempo la disposizione fatta per trasmissione. Sono in questa categoria le donazioni per cagione di morte, ed i legati, non che i fidecommissi particolari, nei quali si dà in un modo indiretto ed obliquo ciò che si lascia direttamente nel legato.

C. 1.

C. 1.

S. 1. T. 2. La successione singolare non può considerarsi in un modo d'essere attivo come la successione universale: non è che passiva; cioè non è che il soggetto dei particolari diritti trasmessi espressamente dal defunto al suo successore singolare: essa si stende solamente fino ai limiti della potenza e della volontà del proprietario che dispone.

C. 1. Ha essa pure per condizioni 1 la legittima delazione — 2 il legittimo acquisto che non ha

bisogno però di provarsi con atti di positiva agnizione come nella successione universale — 3 la legittima conservazione, sicchè non sia stata o revocata dal disponente, o annullata dalla legge la disposizione. C. 2. C. 3.

Essa pure ha un' esercizio legittimo secondo la natura della disposizione, e i diritti indi nascenti. T. 2.

Ed altri sono quelli dei fidecommessi e dei legati, altri quelli delle donazioni a cagione di morte non secondo la loro speciale indole giuridica, ma secondo le particolari loro direzioni alle cose che ne formano soggetto. C. 1. C. 2. C. 3.

Ha pure la successione singolare una speciale tutela. E in essa pure si protegge con mezzi giuridici e coll' azione del potere giudiciario il diritto effettivo, e l'esercizio e l'attitudine istessa all' esercizio del diritto — e siccome il successore singolare dee regolarmente ricevere gli oggetti trasmessigli dalle mani di colui che è incaricato di consegnargli, queste azioni sono personali contro il successore incaricato della consegna che accettando le beneficenze del testatore ha contratto la obbligazione convenzionale di eseguirne gli ordini e subire gli aggravi impostigli — e sono ipotecarie sù i beni ereditarj, e sono anche reali e vendicatorie sulla cosa che forma soggetto della singolare successione. T. 3. C. 1. C. 2.

Così le leggi hanno stabilito il modo di muovere, trasferire, trasmettere i diritti di proprietà, o avessero per subietto passivo le cose, o i servigi degli uomini.

L. 4. T. un. Dovevano per ultimo stabilire per conservare l'ordine (e lo hanno stabilito realmente) il modo, pel quale i diritti e le obbligazioni si estinguessero.

C. 1. Si estinguono i diritti, o quando è ottenuto il loro effetto primario col pagamento, o colla compensazione tra il debitore e il creditore, ed è così eseguita la obbligazione.

C. 2. O quando la natura delle cose lo esige, e ciò particolarmente accade quando è finito il tempo assegnato al godimento del diritto, o ne è mancata la condizione. — quando è fatta impossibile la esecuzione della obbligazione, quando è avvenuta confusione delle persone del debitore e del creditore.

C. 3. O quando la volontà delle parti interessate lo determinò, e ciò si fa coll'accettilazione colla novazione, coi patti liberatorj.

C. 4. O quando la legge lo determinò o per motivi speciali, o per la negligenza di colui che avendo il diritto, ne trascurò l'esercizio, e questo si fà particolarmente colla prescrizione estintiva.

CONCLUSIONE

Ecco qual'è la generazione, la natura, la vita, la estinzione del diritto di proprietà, ecco in qual modo nel creare, nel dirigere, nel difendere il diritto civile di proprietà stà tutta la missione delle leggi private civili, e tutta l'essenza del diritto privato.

PROSPETTO SECONDO.

INDICE DELLE MATERIE DEL GIUS PRIVATO

E DEI FONTI DI ESSE

NEL LORO ORDINE NATURALE.

PROLEGOMENI.

Del Gius privato romano, e come il Gius privato romano si riduca tutto al DIRITTO *di* PROPRIETA'. (*)

(*) Dig. Tit. 1. Lib. 1. de Just et jure. — Inst Lib. 1. Tit. 1.

PARTE I.

GENESI, O ORIGINE DEL DIRITTO CIVILE DI PROPRIETA'.

Introduzione.

COME LA LEGGE CIVILE PRIVATA SIA LA CREATRICE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' CIVILE. (*)

TITOLO I.

Delle leggi civili (1), della loro indole, e natura, del fine che si propongono, dei mezzi che usano per conseguirlo, delle loro operazioni, e delle creazioni che ne resultano.

Cap. 1.

Origine, Nozione delle leggi, loro diversità. — Leggi civili private, indole e natura di esse.

(*) Leg. 1. Dig. de just et jure.

(1) Pothier de div. Regulis juris antiqui nella regola 58 a 90.

Digest. — De Justit. et jure. — De origine juris. — De legibus. — De costitution. principum.

Institut. — De Iustit. et jure. — De jure naturali gentium et civili.

Codice. — De legib. et costitut. — de mand. princip. — de 8 Consultis. — De veteri jure enucleando — de diversis rescriptis et pragm. sanctionib.

CAP. 2.

Fine che si propongono , e mezzi dei quali usano operando le leggi civili private. (1 bis)

CAP. 3. (2)

Forza, operazioni, e creazioni delle leggi civili private.

TITOLO II.

Delle operazioni speciali delle leggi civili private. Delle persone considerate come subietti d' azione della legge civile nel costituire il diritto di proprietà, e come costituite Subietti attivi del diritto medesimo dalla legge.

CAP. I. (3)

Caratteri generali , e attribuzioni legittime , colle quali la legge costituisce le persone giuridiche. — Tre specie — L' uomo — Le associazioni umane. — Gli enti giuridici di mera creazione legale. — Prima specie delle persone giuridiche. — L' uomo — Suoi caratteri animali , razionali , sociali , politici.

ART. I. Caratteri dell' uomo per renderlo capace a divenire persona giuridica. — Caratteri animali. — Razionali — Sociali e politici.

(1 bis.) L. 1 Hujus studii duae sunt position. dig. de just. et jur.
(2) Poth. Reg. 62. L. 7. dig. de LL.
(3) Reg. 90 e seg.
Dig. De statu homin.
Inst. De jure personar.

Cap. 2.

Modificazioni che l' uomo subisce per la natura , e per la società.

Art. 1. Modificazioni naturali.

§. 1. (4) Modificazioni naturali normali d' età ; infanzia , impubertà , pubertà , virilità , vecchiezza. — Modificazioni di sesso.

§. 2. (5) Modificazioni innormali — Sordo-mutolezza , demenza , prodigalità.

Art. 2. Modificazioni sociali.

§. 1. (6) Modificazioni sociali pure. = Famiglia. = Matrimonio. = Paternità. = Filiazione. (6 bis.) —

§. 2. (7) Modificazioni sociali-politiche. — Cittadinanza. = Peregrinità. = Domicilio.

(4) Reg. 147 e seg. 168 e seg.

Dig. de minor. 25 annis — ad SC. Vellejan. — de his qui ven. aetat impetrav.

Instit. De his qui sui vel alien.

Cod. T. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 26. 27. L. V.

(5) Reg. 158 e segg.

Dig. de Curat. Furios., et aliis extra minores dandis.

Inst. de Curatoribus.

Cod. Tit. 31. 33. L. V.

(6) Reg. 188 e segg. 375 e segg. 111 e segg.

Dig. De sponsalib. — de nuptiis — de ritu nupt. — de concubinis — de divortiis et repudiis — de his qui sui vel alien. — de statu liber — de adoptionib.

Instit. De Nuptiis — de Adoptionib — de his qui sui vel alien. — de patria potest.— quib. modis jus patriae potest. solvit.

Cod. Tit. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Lib. VIII.

(6 bis.) L. filium definimus Dig. de his qui sui vel al. L. Si viciuis Cod. de Nupt.

(7) Reg. 118 e segg.

Dig. De jur person — de stat. homin — de his qui sui vel alien. — de manumiss. — de mauumiss. iudic. — de manumis-

Cap. 2. (8)

Di altre persone giuridiche composte di associazioni dell' uomo. — Città, università, e collegi.

Cap. 3. (9)

Persone giuridiche non composte da associazioni dell' uomo. — Fisco, eredità, causa pia, stabilimenti riconosciuti dalla legge.

missionib. quae serv. ad univers. pertin. imponunt — de manumiss. testam. — de Fideicom. libertate — de adempt libert. — qui sine manumis. ad libert. — qui et a quib. manumis. liber. non fiat ad L. Eli.Sent. — de jure aureor. anulor. — de natal restit. — de liber caus. — quib. ad libert. proclam. non liceat — Si ingen. esse dicit. — ne de statu defunct. — de collusion detegen. — de capite minutis — de captiv. et postlim et redemp. ab host. — de jur patronat — de obseq. parent. — de oper. libert. — de bonis libert. de libert.

Inst. de jur. pers. — de his qui sui vel al. — de capit. diminut. — de ingen. — de L. Fusia. Cani. tollend. — de libert. — quib. ex caus. manumit. non licet — de servili cognat. — de adsign. libert.

Cod. Tit. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L. VI. Tit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. L. VII.

(8) Reg. 1990 fin. 2025.

Dig. De administrat. rerum ad civitat. pertinent. — de operib. public. — de pollicit. — de collegiis et corporib. — Quod cujuscum. universitatis nomine vel cont. eam agat. — de libertis universitat.

Cod. De administrat. rer. pubblicar. — de defensorib. civitat. — de vendendis reb. civitat. — de debitorib. civitat. — de solutionib. et liberat. debitor. civitat. — Tit. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Lib. II.

(9) Reg. 1972 fin. 1990.

Dig. De jure fisci.

Cod. De advocat. fis. — de privileg. fis. — de conduct. vectigal fis. — Tit. 69. 70. 71. 72. 73. Lib. XI.

TITOLO III.

Delle cose, e dei servigi, considerati come subietto d'azione della legge civile, e come subietti passivi dei diritti di proprietà.

Cap. 1. (10)

Delle oose.

Cap. 2. (11).

Dei servigi.

TITOLO IV.

Dei fatti considerati, come diretti dalla legge civile, a trasmutarsi in affari di diritto ed a produrre nella loro esecuzione i diritti.

Cap. 1. (12)

Caratteri logici dei fatti da mutarsi in affari di Gius.

(10) R. 439 fin. 451 reg. 9. 10. 11.
D. De divis. rer. et qualitat.
Instit. De rer. divis. — de reb. corpor. et incorpor. cod.

(11) R. 961 e segg.
D. De oblig. et action.
Insti. De obligationib.
Cod. De obligat. et action.

(12) Reg. 8. 965 fin. 968. 982. 1744. e segg.
D. De dolo malo — quod metus caus. gest. erit. — de juris et facti ignor. — de dolo malo, et metus exceptione.
L. Quod Nerva. dig. deposit.
Cod. De dolo malo — de juris et facti ignorantia.

Art. 1. Moralità dell' azione e suoi elementi.
Art. 2. Vizi che la distruggono, forza fisica, e morale. — Dolo, colpa, errore, ignoranza.

Cap. 2.

Caratteri giuridici dei fatti.

TITOLO V.

Del Diritto di proprietà legittimamente costituito dalle Leggi, e della sua Indole, e delle sue modificazioni.

Cap. 1. (13)

Diritto effettivo di proprietà sulle Cose. Diritto effettivo di proprietà sui Servigi.

Cap. 2. (13 bis)

Quasi Possesso, o Esercizio *del Diritto costituente un Diritto* presuntivo.

TITOLO VI.

Delle Legittime Sanzioni del Diritto di proprietà o delle Leggi Tutelari.

Cap. 1. (14)

Poter Giudiciario. — Giurisdizione.

(13) R. 961.
L. 3. dig. de oblig. et action.
(13 bis.) Mühlenbruch Doctrin Pandectar. vol. 2. 345. 387. n. 7.
(14) Reg. 1458 fin. 1482. 1666. e seg. 1956 fin. 1966.
Dig. De jurisdict. — de officio eius cui mandata est ju-

Cap. 2. (15)

Ordine del Giudizio.

risdict. — de Senatorib — de offic. Consul. — de offic. Quaest. — de offic. Praefect. — de offic. Praetor. — de offic. Praefect. vigil. — de offic. Proconsul. et legat. — de offic. Praefect. August. — de offic. Praesidis — de offic. Procurat. Caesar — de offic. juridici — de offic. assessor. — quod quisqua juris in alter. statuerit. ut ipse eod. jur. ut. — Si qnis jus dicent. non obtemperav. — de receptis. — qui arbitri. reciper. ut sentent. dicant.

Iost. De officio judicis.

Cod. De Jurisdict. omo. judic. et de for. compet. — De receptis. — Tit. 26. 27. 28. 30. 31. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 43. 44. 45. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Lib. I. e più Tit. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Lib. III.

(15) Reg. 1482. fin. 1684. 1792 a 1798.

Dig. De judiciis ubi quisq. ager. vel conv. deb. — de in jus vocan. — Si qnis in jus vocat. non ierit — in jus vocati ut eant ant satis vel cautum dent — ne quis eum qui in jus voc. vi exim. — qui satisdar. cogant. vel jurat promitt. — Si ex no xal. caus. agat quemadmod. caveat. — de eo per quem fact. erit qnomin. quis in jud. sist. — Si qnis cautiem. in jud. sistend. cans. fact. non obtempera. — de feriis et dilationib. — de postulando — de his qui notant. infam. — de procutatorib. et defensorib. — de interrogationib. in jur. faciend. et de interrogatoris actionib. de quib, rebus ad eund. judic. eatur. de jur jurand. sive voluntario, sive necessar. sive judicial. De in litem. jurando — de probationib. et presumtionib. — de fide instrument. — de testib. — de re judicat. et de effectu. sententiar. et de interlocutionib. — judicatum solvi — de confes. — de exceptione rei judicat. — de appellationibus et relationib. — a quibus appellar. noo licet - qois a quo appellet. — qand. appelland. sit, et intra quae tempor. — de appellationib. recipiendis vel non — de libellis dimissor. qui Apostol. dicuntur — nihil novar. appellation. interposit. — quae seotent. sine appellat. rescindan — an per alium caus. appellation. reddi pos. — si tutor vel curat. vel magistrat. creat. appellav. — Enm qui appellav. in provinc. defend. — Apud eum a quo appellat. aliam caus. agara compellend. — si pendent. appellat. mors

Cap. 3.

Misure tutelari concesse nel Giudizio ai Litiganti.
— Azioni , Eccezioni , e Cauzioni.

Art. 1. (16). Tutela dei Diritti veri , e proprj.
Art. 2. (17). Tutela , e garanzia dei Diritti presuntivi , o del quasi possesso ed esercizio di un Diritto.

Appendice.

Della Interpretazione delle Leggi Civili
private (17 bis).

intervener. — de variis et extraord. cognit. et si judex litem suam fecis. dicat.

Instit. De his per quos ager possum. — de replicationib. — de pena temere litigant. — de satisdationib. — de offio. jud.

Cod. Tit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tit. 57: 58. 59. L. II. Tit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. L. III. Tit. 19. 20. 21. 22. L. IV. Tit. 42. 43. 44. 45. 43. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. L. VII. Tit. 40. L. III. T. 36. L. XI.

(16) Reg. 1435 fin. 1458 1509 fin. 1533.

Dig. De popularib. actionib. — de stipulation. praetoriis — quar. rerum actio non dat. — de exception. preseritionib. et praejudiciis.

Instit. De Actionib. — de exceptionib. — de perpetuis et temporalib. actionib.

Cod. De annalib. exceptionib. — de exceptionibus et prescriptionib.

(17) Reg. 1798 e segg.
Dig. De interdictis.
Instit. De interdiltis.
Cod. De interdictis.

(17 bis.) Dig. De Legib. ff. de reg. jur. (Reg. 66 e segg.)

PARTE II.

DELLA INDOLE, NATURA, MODIFICAZIONI DEL DIRITTO DI PROPRIETA', O DEL DIRITTO DI PROPRIETA' IN SPECIE.

Introduzione.

COME IL DIRITTO DI PROPRIETA ABBIA DUE SOGGETTI, PEI QUALI E' DOPPIAMENTE MODIFICATO — LE COSE, I SERVIGI.

LIBRO I.

Del Diritto di Proprieta' sulle Cose.

TITOLO I.

Della disponibilità fisica delle cose, o del possesso considerato, come il primo fatto della proprietà e come un'esercizio tutelabile, ed una legittima presunzione di dominio.

Cap. I. Leggi Attributive (18).

Nozioni del possesso, e del quasi Possesso.

(18) Reg. 451 e seg. fin. al 455.

Cap. II. Leggi Direttive.

Acquisto , Esercizio , Perdita del Possesso , e del quasi possesso.

Art. 1. Acquisto del Possesso (19). — *Art.* 2. Esercizio , e ritenzione del Possesso (20). — *Art.* 3. Perdita del Possesso (21). — *Art.* 4. Acquisto , Esercizio , Perdita del quasi Possesso.

Cap. 3. Leggi Tutelari.

Del Possesso e quasi Possesso , eonsiderato come esercizio del Dritto presunto e come tale difeso dalle Leggi.

Art. 1. Storia degli Interdetti possessorj (22). — *Art.* 2. Interdetto Conservatorio del Possesso (23). — *Art.* 3. Interdetto Recuperatorio del Possesso (24).

(19) Reg. 455 e segg.
Dig. De acquirend. vel amittend. possess.
Cod. De acquirend. et retinend. possess.

(20) Reg. 457. e segg.
Dig. item L. possideri 3. de de acqu. vel amit.
Cod. De acquirend. et retinend. posses.

(21) Reg. 458 e seg.
Dig. De acquir. vel amittend. possess.

(22) Reg. 1798 e segg. Gaii com. 4.
Dig.)
Inst.) De interdictis.
Cod.)

(23) Reg. 1810 e seg.
Dig. Uti possid. — Utrubi.
Cod. Uti possidet. — Si per vim vel alio modo absentes possess. turbat.

(24) Reg. 1303 e seg.
Dig. Unde vi.
Cod. Unde vi.

TITOLO II.

Della Disponibilità giuridica delle cose, o del Dominio vero, e proprio, considerato come la integrità perfetta del diritto di proprietà sulle cose.

Cap. I. (25)

Nozione del Dominio. Leggi Attributive.

Cap. 2. Leggi Direttive.

Modi d' acquistare il Dominio.

Art. 1. (26). Occupazione. — *Art.* 2. Accessione, e Diritti del Padrone della cosa principale. — *Art.* 3. (27). Segue. = Accessione, Diritto del padrone della cosa accessoria, o dei miglioramenti. — *Art.* 4. (28). Tradizione. — *Art.* 5. (29). Prescrizione acquisitiva.

(25) Reg. 460 a 463.
Dig. De acquirend. rer domin.
Instit. De rer. divis. et acquir. ipsar. domin.

(26) Reg. 463 fin. 469.
Dig. De acquirend. rer. domin.

(27) Reg. 1607 a 1626.
Dig. De impensis in rem dotal. fact.
LL. 23. 26. 27. 28. 29. 30. ff. de rei vindi. L. 36. de hered. pet. — L. 38. de hered. pet. L. 38. L. 48. de rei vindi.

(28) Reg. 469. a 479.
Dig. leg. 36 cum in corpus de acquir. rer dom. leg. 18. de reb. cred.

(29) Reg. 478. fin 509.
Dig. De usurpationib. et usucapionibus. — pro emptore — pro hered. et pro possesor — pro donat. — pro derelicto — pro

Cap. 3. Leggi Tutelari.

Azioni che tutelano il Dominio.

Art. 1. (30). Vendicazione. — *Art.* 2. Azione Publiciana.

TITOLO III.

Della Comproprietà.

Cap. 1. (31)

Nozione della Comproprietà. Leggi Attributive.

Cap. 2. Leggi Direttive.

Art. 1. Acquisto. — *Art.* 2. Esercizio. — *Art.* 3. Perdita della Comproprietà.

Cap. 3. Leggi Tutelari (32).

Azioni communi dividundo, et Finium regundorum.

legato — pro dote — pro suo — de divers. temporib. praescritionib. et de accessionib. possession.

Instit. De usucapion. et long. temp. praescrit.

Cod. Tit. 22. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Lib. VII.

(30) Reg. 1852 fin. 1869. 1696. a 1706.

Dig. De rei vindicat. — de Publician. in rem action. — de usuris et fruct. caus. access.

Cod. de rei vindicat.

(31) Reg. 1204 fin. 1237.

Dig. Commun. divid.

Cod. Commun. divid. — Communia utrinsq. judio. com.

(32) Reg. 1304 fin. 1237.

Dig. Commu. divid. fin. regund. — pro socio — de termino moto.

Cod. Commun. divid. — Comm. servo manumis. — Comm. rer. alienat. — finium regund.

TITOLO IV.

Dei Diritti Frazionarj di Proprietà distaccati dal Dominio ; e prima delle Servitù. (*)

CAP. 1. Leggi Attributive.

Indole dei Diritti Frazionarj. — Loro carattere reale.

CAP. 2. (33)

Servitù in genere.

CAP. 3. (34)

Servitù personali. — Usufrutto.

CAP. 4. (35)

Servitù Prediali.

(*) V. Donell. Comm.

(33) Reg. 512.

Dig. de servitutib.

Instit. de servitutib. praed. rustic. et urb.

(34) Reg. 513 fin. 536.

Dig. de usufruc. et quemadmod. quis utat. — de usufruct. aderes. — quand. dies legat. usufruct. cedat — quib. modis usufruct. vel usus amit. — de usufruct. ear. rer quae usu consum. — Usufructuar. quemad. caveat — de usu et habit. operis servor.

Inst. De usufruct- — de usu et habit.

Cod. De usufruct. et habit.

(35) Reg. 536 fin. 553.

De Dig. servitut. praedior. urban. — de servit. praedior. rustic. — Comm. praedior. tam urban. — quam rustic. — quemad. servit. amitt.

Cod. De servitutib. et aqua.

Cap. 5.

Tutela delle Servitù.

Art. 1. (36). Azioni dirette a tutelare il Diritto effettivo delle Servitù. — *Art.* 2. (37). Azioni e Interdetti diretti a tutelare l' esercizio delle Servitù o il diritto presuntivo.

TITOLO V.

Dritti frazionari. — Dote.

Cap. 1. Leggi Attributive (38)

Nozione della Dote.

Cap. 1. Leggi Direttive (39)

Art. 1. Acquisto.— *Art.* 2. Esercizio.— *Art.* 3. Perdita.

(36) Reg. 1819 fin. 1839. 1840 fin. 1851.
Dig. Si usufruct. pet. Si servit. vindic.
Cod. De operis novi nunciat.

(37)
Dig. Uti possid. — de vi et de vi armat. — de itin. actuq. priv. — de aqua quotid. et aestiv. — de rivis. — de fonte — de Cloacis — de novi oper. nunciat — de superfic.
Cod. De operis novi nunciat.

(38) Reg. 397 fin. 429.
Dig. De jure dotium — de fund. dotali.
Cod. De jure dotium — de fundo dotali.

(39) Reg. 397 fin. 429.
Dig. de pact. dotal.
Cod. De dotis promis. — de pactis convent. tam super dote. — de dot. caut. non numerat. — Si dos constante matrim. solut. fuerit. — ne fidejus. vel mandat. dotem dent.

Cap. 3. Leggi Tutelari (40)

Azioni della Dote , e suoi privilegi, Eccezioni, Refezione delle Spese.

TITOLO VI.

Diritti frazionari. — Enfiteusi.

Cap. 1. Leggi Attributive (41)

Nozione dell'Enfiteusi.

Cap. 2. Leggi Direttive.

Art. 1. Acquisto. — *Art.* 2. Esercizio. — *Art.* 3. Perdita.

Cap. 3.

Mezzi tutelari del Diritto d'Emfiteusi vero e presuntivo

TITOLO VII.

Diritti Frazionari. — Pegno.

(40) Reg, 415 e seg.

Dig. Solut. matrim. dos quemad. petat. — De impensis in res dotal. fact.

Cod. De inoff. dotis — de rei uxoriae action. in ex stipulst. transfusa — Solut. matrim. dos quemad. petatur — ne pro dote mulier. bona quondam marito addicant. — De privilegio dotis.

(41)

Dig. Si ager vectigal. idest emphiteut. petat. — De publicanis et vectigalib. et comissis.

Inst. de locat. et conduct.

Cod. De jure Emphiteut. — de vectigalib. et commis. — vectigalia nova instit. non posse.

Cap. 1. Leggi Attributive (42)

Nozione del Pegno.

Cap. 2. Leggi Direttive (43).

Art. 1. Acquisto. — *Art.* 2. Esercizio. — *Art.* 3. Perdita.

Cap. 3. Leggi Tutelari (44)

Art. 1. Mezzi per tutelare il Diritto presuntivo, nascente dall' esercizio del Diritto, o dall' attitudine all' esercizio. — *Art.* 2. Mezzi per tutelare il Diritto effettivo.

Cap. 4. (45)

Pegno Pretorio.

(42) Reg. 553 fin. 588.

Dig. De Pignorib. et hipothec. et qualiter ea contrhant. et de paet. eorum.

Cod. Tit. 1. Lib. VIII.

(43) Reg. 553 fin, 588.

Dig. De pignoribns. ec. In quib. caus. tacit. contrahit. pignus — que res pignori vel hipot. dant. — qui potior. in pignor. habeant. — et de his qui in prior. locum credit. succed. — quib mod. pign. vel hipot. solvit. — de distract. pignor. vel hipoteo.

Cod. Credit. eviction. pignor. non debere. — Tit. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

(44) Reg. 1708 fin. 1711.

Dig. De pignor. action. — De Salviano interd.

Cod. De precario, et Salviano interd.

(45) Reg. 588. e segg.

Dig. De reb. auctorit. jndic. possid. — quib. caus. in possess. eatur — de Curat. bonor. — de Separat. bonor. — de privileg. cred. — quae in Fraud. creditor. fact. sunt. — ne vis fiat ei qui in possess. est.

Cod. De bonis anctorit. judic. possid. — de praetorio pignor. et ut in action. etiam debito missio praetor. pignor. procedat.

LIBRO II.

DEL DIRITTO DI PROPRITA' SUI SERVIGI.

TITOLO I. (46)

Indole dei servigi necessari. — Loro Origine e loro Modificazioni.

CAP. 1. (47)

Origine dei Servigj necessari. Loro Modificazioni in quattro Classi secondo la loro quadruplice origine. — Convenzione. — Violata sicurezza. — Alterata Eguaglianza — e Bisogni della convivenza sociale.

CAP. 2. (48)

Natura Generale. — Elementi dei Servigi necessarj. — Gradi della loro forza, o necessità giuridica. — Obbligazioni naturali, Civili, e Miste. — Obbligazioni, e Servigi Personali, Reali, Misti.

TITOLO II.

Prima Classe *di servigi, o servigi convenzionali.*

(46) Reg. 961 fin. 965.
Dig. De obligat. et action. — de verb. obligat. — Cod. eod.
Inst. De obligationib.

(47) Reg. 963.
L. 1 e 52 ff. de obligat.

(48) Reg. 961 e 962.
L. 3. ff. de obligat. et action. L. 10 eodem.
Inst. Tit. de obligat.
Cod. de obligat. et act.

SEZIONE I.

DEI SERVIGI CONVENZIONALI IN GENERE, LORO NATURA, ELEMENTI, EFFETTI.

Cap. I.

Fatto costitutivo delle Convenzioni, o legittimità di Consenso.

Art. I (49). Elementi, e carattere del Consenso, Offerta, ed Accettazione. — *Art.* 2. (50). Vizi che distinguono il Consenso. = Ignoranza. = Errore. = Timore. = Dolo, = e Simulazione.

Cap. 2. (51)

Subietti attivi della Convenzione, o Legittimità di Persona.

(49) Reg. 965 e seg.
Dig. De Verb. obbligat. — de pactis.
Inst. De obligat. ex consensu.
Cod. de obligat.

(50) Reg. 965.
Dig. De dolo malo — quod met. caus. gest. est. — de doli mali et met. except. — de jur. et fact. ignorant.
Inst. De obligat.
Cod. de dolo malo — plus valer. quod agit. quam quod simulat. concipit.

(51) Reg. 1237 fin. 1281 = 968 e segg.
Dig. De minor. 25. ann. — de curat furios. — ad S. C. Vellejanum — de in integ. restitut. — quod jussu — de exercit. action — de istitor. action. — de tribut. action. — de peculio, — quod de peculio actio. annal. sit — De stipul. serv. — quod cum eo qui alien. potes. est negot. gest. esse dicit. — de S. C. Macedon.
Instit. De duobus reis stipul. vel promitt. — quib. alien. licel. vel non — per quas person. cuique acquir. — de stip. servor.

Art. 1. Capacità alla qualità di Debitore. — *Art.* 2. Capacità alla qualità di Creditore.

Cap. 3. (52)

Legittimità di Materia.

Art. 1. Materia dei Servigi Personali Positivi, Materia dei Negativi. — *Art.* 2. Materia Prossima, e Remota dei Servigi Reali, e Misti.

Cap. 4. (53)

Legittimità di forma delle Convenzioni.

Art. 1. Consenso tacito, = Segni di Consenso generali, = Esecuzione della Convenzione. — *Art.* 2. Consenso espresso. = Segni diretti. = Linguaggio.

-- per quas pers. nob. obliga. acquir. — quod cum eo qui in alien. potest. est. negot. gest. ess. dicit — de inutilib. stipul.

Cod. Ad S. C. Vellejanum — de exercit. et institor. action. — de filiis fam. et quemad. pro his pater teneat. T. 26. 27. 28. 29. Lib. IV.

(52) Reg. 439 e segg. 973 e segg.

Dig. De rer. divis. et qualit. — de litigios — de verb. obligat.

Inst. De Inutilib. Stipulation.

Cod. de rer div. et de acquir. ear. dom.

(53) Reg. 1018 e segg. 1153 e segg. 1179 e segg.

Dig. de oblig. et act. — de verb. oblig. — de inutilib. stipul. — de pactis — de constit. pecun.

Inst. De oblig. — de divis. stipul. — de liter. oblig. — de inutilib. stipul. — quib. mod. re contrah. oblig. — de verb. oblig. — de oblig. ex consens. — de oblig. quae ex quasi contr. nascunt.

Cod. De act. et oblig. — de contrahend. vel comitt. stipulat. — de costitut. pecun. — de inutilib. stipulat. de pact. conventis.

= Forme delle Convenzioni, resultanti dal vario impiego dei segni del linguaggio. = Patti. = Contratti. = Cause civilmente obbliganti, per cui diversificano nella forma i Contratti tra loro.

Cap. 5.

Effetti delle Convenzioni.

Art. 1. (54). Effetto principale delle Convenzioni, diritto alla prestazione del Servigio.

§. 1. (55) Come ci sia diritto all' impiego delle facoltà interne nella prestazione del servigio: Dolo, Colpa, Mora. — §. 2. (56) Come si esiga l' impiego delle facoltà esterne; Fatto materiale della Prestazione; Soluzione.

Art. 2. (57). Effetto sussidiario delle Convenzioni. = Prestazione dell' Interesse.

(54) Reg. 977 e segg.
Dig. de solution.
Inst. quib. mod. tollit. oblig.
Cod. de solutionibus.

(55) Reg. 981 e segg. 1383.
Dig. De dolo leg. 4. ff. commod — de usuris — de reg. juris — de doli et metus exceptione.
Leg. in insul de verb obligat — leg Gallus de lib et post.
Cod. de dolo malo

(56) Reg 1390 a 1405.
Dig De solut
Insti Quib. mod tollit oblig.
Cod de solutionib

(57) Reg. 981: et seg. 1383.
Dig. De usuris et fructib et caus. et omnib. access. et mora. — Leg. Quatenus dig. de reg. jur. Leg. in insulam dig. de verbor. oblig. — Leg. curabit dig: de act. empt. Leg. Centesimis dig. de stipulat.
Inst. de rer. divis. et acq. ear. dom.
Cod. de usuris. — Leg. unic. Cod. de sentent. quae pro eo quod interest profer.

Cap. 6.

Effetti diversi delle Convenzioni secondo le diverse loro modificazioni.

Art. 1. (58) Convenzioni condizionali. — *Art.* 2. Convenzioni Penali (58 *bis*). — *Art.* 3. Convenzioni alternative, generiche, facoltative. — *Art.* 4. (59). Convenzioni Solidali. — *Art.* 5. (59 *bis*). Convenzioni indivisibili.

Cap. 7. (60)

Tutela delle Convenzioni, o azioni generali dirette a proteggerle.

Art. 1. Azioni generali dirette a proteggere le convenzioni legittime. — *Art.* 2. Azioni dirette a rescindere le convenzioni viziose.

(58) Reg. 1351 e segg. 1431 e segg. 1410 e segg 1711 e segg.
Dig de verb. obligat. — de novat et delegationib. — de duob. reis.
Instit de verb obligat.
Cod de eo quod certo loco. T. 11. 12. 13. 14. 15. L. IV.

(58 bis) Inst. de verb. obl. §. ult. L 61. 123. 124. Dig de verb. oblig.

(59) Reg. 1351 e segg.
Dig. de duob reis.
Insti. de duob. reis.
Cod. de duob. reis.

(59 bis.) L 2. 5. 72. 85 de verb. oblig

(60) Reg. 1711 e segg.
Dig. De praescript. verb. et in fact. action — de extimat. act — de condit ex leg. — de cond. triticaria — de reb. credit.
Inst De actionib.
Cod. De condict. ex leg. de cond. ob caus. dator. — de non numerat. pecun.

Appendice. (61)

Interpetrazione delle convenzioni, o come debbano intendersi nella loro estensione, il diritto, e l'obbligazione nascente dalla convenzione, per determinarne gli effetti.

SEZIONE II.

DEI SERVIGI CONVENZIONALI IN SPECIE SERVIGI = REALI, = PERSONALI = E MISTI.

Cap. 8.

Servigi convenzionali gratuiti.

Art. 1. (62) Deposito.

§. 1. Indole del contratto, e sue modificazioni. — §. 2. Diritti, e obbligazioni del deponente. — §. 3. Diritti, e obbligazioni del depositario. — §. 4. Tutela del contratto = Azioni del deposito.

Art. 2. (63) Del Sequestro. — *Art.* 3. (64) Mandato.

(61) Reg. 984 e segg.
Dig de verb signif. — de verb. oblig. — de regulis juris.
Inst. de verbor obligat.
Cod. de verbor. et rer. significat.

(62) Reg. 1010 fin 1018.
Dig. Depositi vel contra.
Insti. quib. mod re contrah. oblig
Cod. Depositi.

(63) Reg. 1017 e segg.
Dig. depositi.
Inst. Quib. mod. re contr. obligat.
Cod. de prohibit. sequestrat pecun.

(64) Reg. 1023 fin. 1047.
Dig. Mand. vel contra — ratam rem hab. et de ratihabit.
Instit. De Mandato.
Cod. Mand. vel contra.

§. 1. Indole del contratto. — §. 2. Diritti ed obbligazioni del Mandante. — §. 3. Diritti ed obbligazioni del mandatario — §. 4. (65) Diritti dei terzi verso il mandante e il mandatario, ed obbligazioni di questi verso di quelli. — § 5. Tutela dei diritti della prima classe, azione diretta del mandato = Tutela dei diritti della seconda classe = Azione del mandato contraria = Tutela dei diritti della terza classse = Azione istitoria diretta, ed utile = Azione esercitoria = Azione *Quod jussu* = Azione *de peculio*.

Appendice (a).

Specie affini.

§. 1. Compromesso. — §. 2. Mandato a difendere. — §. 3. Contratto Estimatorio.

Cap. 9.

Servigi Convenzionali, Personali, Correspettivi.

Art. 1 (66). Locazione d' Opera.

(65) Reg. 1238 a 1281.
Dig. quod jussu — de exercit act — de istit act — de tribut atione — de peculio.
Instit. de actionib — quod cum eo qui in al. pot.
Cod. de exercit, et instit actione.
(a) Reg.
Dig de extimat. action de receptis arbitris.
Inst.
Cod.
(66) Reg. 1149 fin. 1151.
Dig Locati
Instit. De locatione et conduct
Cod. De locatione et conduct

§. 1. Indole, e Modificazione di questo Contratto. = Locazione d'Opere. = Cottimo. — §. 2. Diritti, e Obbligazioni del Locatore. — §. 3. Diritti, e Obbligazioni del Conduttore. — §. 4. Tutela, e Azione *Locati*, Azione *Couducti.*

Art. 2. (67). *Permute di fatti.*

Cap. 10.

Servigi Convenzionali Reali gratuiti.

Art. 1. (68). Commodato.

§. 1. Indole del Commodato. — §. 2. Diritti, e Obbligazioni del Commodatario. — §. 3. Diritti, e Obbligazioni del Commodante. — §. 4. Tutela. = Azioni del Commodato.

Appendice (69).

Del Precario.

(67) Reg. 1159.
Dig. de rer permut.
Inst quib mod re contr. obligat.
Cod de rer. permut.

(68) Reg. 996 fin. 1102.
Dig Commod. vel contra
Instit. quib mod. re contrahit.
Cod. Commod

(69) Reg.
Dig. de precario.
Inst. quib. mod. re contrah. oblig.
Cod. de precario et Salv. Int.

Art. 2. Donazione (70).

§. 1. Indole e Modificazioni del Contratto. — §. 2. Diritti, e Obbligazioni del Donante. — §. 3. Diritti, e Obbligazioni del Donatario. — §. 4. Tutela. = Condizione *ex lege*.

Art. 3. (71). Mutuo.

§. 1. Indole, e Modificazioni di tale Contratto. — §. 2. Diritti, e Obbligazioni del Mutuatario sulla cosa. — §. 3. Diritti, del Mutuante per la restituzione. — §. 4. Tutela. = Condizione *ex mutuo*. = Eccezioni del non contato danaro.

Cap. II.

Servigi Convenzionali, Reali, Correspettivi.

Art. 1. Compra e vendita.

§. 1. (72). Indole del Contratto. = Persone, cose che

(70) Reg. 384. fin. 393.
Dig. de donationib. — de donat. inter vir. et uxor.
Insti. De Donationib.
Cod. De Donationib. — de donat. antenuptias — de donat. intervir. etuxor. — de donat. que Submodo — de inoffio. donat. Tit. 54. 55. 56. 57. Lib. VIII.

(71) Reg. 990 e segg.
Dig. de reb. creditis. — Ad. S. C. Maced.
Instit. qnib. mod. re contrah. oblig.
Cod. De Reb. credit. — ad S. C. Maced. — de non. num. pecnnia — Si certum petat.

(72) Reg. 1060 e segg.
Dig. De contrahend. empt., et de pactis inter empt. et vendit. compos., et quae res venir. non poss. — de in diem addict.

ne possono essere subietto. = Prezzo. = Patti diversi. = Pericolo, e commodo della cosa. — §. 2. (73). Diritti, e Obbligazioni del Compratore. — §. 3. (74). Diritti, e Obbligazioni del Venditore. — §. 4. (75). Tutela dei Diritti del Venditore. = Azione *Venditi.* = Tutela dei Diritti del Compratore. = Azione *Empti.* = Redibitoria.

Art. 2. (76). Permuta. — *Art.* 3. (77). Locazione di cose.

— de leg. commis. — de hered. vel. act. vendita — de periculo, et comodo reivend. — de serv. exportand. vel. si ita mancip. veneat ut manumit. vel contra — de rescindenda vendit.

Insti. De emption. et vendit.

Cod. de Contrah. Empt. — quae res venir. — de heredit. el act. vendit. Tit. 46. 47. 60. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Lib. IV.

(73) Reg. 1077. 1088.

Dig. De actionib. empt. et vend.

Insti. de empt. et vendition.

Cod. descind. vendit. — Tit. 45. 48. 49. 58. Lib. IV.

(74) Reg. 1088. fin- 1089.

Dig. locis. cit.

Inst. eodem.

Cod. eod.

(75) Reg. 1077. — 1088.

Dig. — De act. emp. et vend. — de Aedilicio ediot. et redibit. et quant. min. — de eviot. et dupl. stipulat. — de except. rei vend. et trad.

Ist. De Empt. et Vendit.

Cod. De act. empti — de eviotiooib.

(76) Reg. 1159.

Dig. de rer. permut. — De praescript. verb. et infact. act.

Insti. De obligationib.

Cod. de rer. permut. et praescriptis verb.

(77) Reg. 1133. fin. 1153.

Dig. Locati — de migrando.

Instit. De Location. e conduct.

Cod. De locato et conducto.

§. 1. Indole e Modificazioni del Contratto. — §. 2. Diritti, e Obbligazioni del Locatore. — §. 3. Diritti, e Obbligazioni del Conduttore. — §. 4. Tutela. = Azione *Locati*. = Azione *Conducti*.

Art. 4. (78). Contratto Nautico Fenebre. — *Art.* 5. (79). Contratti. Aleatorj diversi.

Cap. 12.

Servigi Convenzionali Misti.

Art. 1. (80). Società.

§. 1. Indole, e Modificazioni del Contratto. — §. 2. Diritti di ciascun socio, e della società. — §. 3. Obbligazioni dei socj verso la società, e di questa verso quelli. — §. 4. Scioglimento della società. — §. 5. Tutela. = Azioni *pro socio*. = Communi *Dividundo*.

Art. 2. (81). Società Conjugale.

(78) Reg. 334. fin. 336.
Dig. de naut. Foenor.
Cod. de Nautico Foenore.

(79)
Dig. de aleatorib.
Cod. De aleae lusu et aleat.

(80) Reg. 1047. a 1060.
Dig. pro socio — commun. divid.
Instit. De Societate.
Cod. Pro Socio.

(81) Reg. 375 e segg.
Dig. De Sponsalib. — de ritu nupt. e de divort. et repud. — de concubinis.
Inst. de Nuptiis — de gradib. cognation.
Cod. De Nuptiis — Tit. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. e 26.

Lib. V.

§. 2. Indole e Natura del Contratto. — §. 2. Diritti, ed Obbligazioni dei Contraenti.

Art. 3. (82). Permute di Cose e Fatti.

TITOLO III.

Seconda Classe. *Dei Servigi. — Servigi necessari nascenti dalla violata sicurezza.*

Cap. 1. (83).

Condizioni Generali, sotto le quali nascono i Diritti e l'Obbligazioni per violata sicurezza. — Estensione dei Diritti, e dell'Obbligazioni di questa origine.

Cap. 2.

Applicazione dei principj alle diverse specie di Diritti di questa origine.

Art. 1. (84). Diritti nascenti dai danni arrecati, per fatto personale, colposo, o doloso dell' Obbligato,

(82) Reg. 1157. e 1158.
Dig. De rer. permut.
Insti. de obligat.
Cod. de rer. permut.

(83) Reg. 963.
L. 8. de aqua pluv. arcenda.

(84) Reg. 1722. segg. 1281 a 1351.
Dig. De priv. delict. — de Furtis. — de tign. junct. — si quis testam. liber. esse juss. Fuerit. post. mort. — Furt. advers. naut. Caupon. Stabular. — de incend. ruin. naufrag. rate nave expugn. — arbor. furtim caesar. — vi bonor. rapt. — de injur. et fam. libellis. Tit. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Lib. 47. Tit. ad L. Aquil. — de his. qui effud. vel dejecer. — de Servo corrupto — de Fugit. — si mens. Fals. mod. dixer. — si mulier ven-

all' altrui sicurezza reale. — *Art*. 2. (85). Tutela dei diritti nascenti da questa Origine. — *Art*. 3. (86) Dei Diritti nascenti dai danni arrecati per mezzo delle persone, o delle cose, che l' obbligato era tenuto a scegliere, o dirigere, e custodire rettamente. — *Art*. 4. (87). Tutela dei Diritti nascenti dall' altrui mala Elezione, mala Direzione, mala Custodia a noi dannosa.

§. 1. Diritti e Obblighi nascenti dal vizio di Elezione.

tris nom. — de his quae in fraud. creditor. — de dolo malo — de doli mal. et metus. except. — quod metus. caus. — de aleatorib.

Inst. De Obligat. que ex delict. nascunt. — de injuriis. — de vi bonor. raptor. — de Leg. Aquil.

Cod. De Furtis et de Servo corrupto — de crim. expil. hered. — de Famos. libel. — de abigeis — de L. Aquil. — de Fugitiv. servis — de dolo malo — de aleae lusu et aleatorib. — si in fraud. patron. a libert. al. — de monopoliis et conventu negot.

(85 Reg. 1298 et seg.

Dig. De Condict. Furtiv. — de rerum. amotar. act. — de interdictis Tit. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 28. 29. 30. 31. 33. Lib. 43. — de mortuo inferend. et sepul.

Instit. De interdictis.

Cod. De Condict. Furtiv. — de revoc. quae in Fraud. cred. alien. — de noxalib. action. de condict. ob turp. caus. — de cond. ex leg. et sine caus. vel injusta caus. — Ex delict. defunctor. in quant. hered. — de revocand. quae in fraud. alienat. — de Interdict. Tit. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11.

(86) Reg. 1342 et seg.

Dig. Si Famil. Furt. Fecis. dicat. — de his qui effud. vel. dejecerint — si quadrupes paup. fecis. dicat. — de receptat.

Inst. — si quadrup. paup. fecis. dicat.

Cod. De Leg. Aquil.

(87) Reg. super.

Dig. de noxalib. act. de dam. infect. — de arbor. caed. — de aqua pluv. arcend.

Inst. De noxalib. act.

Cod. De noxalib. act.

= Danni dati dai Servi. = Abitatori. = Commessi male Eletti dal Proprietario. — §. 2. Diritti e Obbligazioni nascenti dalla Violazione di sicurezza, commessa dai Figli di famiglia, Mandatari, ed altri sottoposti per difetto di direzione, e vigilanza. — §. 3. Diritti e Obbligazioni nascenti dai danni cagionati dalle cose inanimate, o dagli Esseri irrazionali per difetto di Manutenzione, di Custodia.

TITOLO IV.

Terza Classe *dei Servigi. — Servigi necessari nascenti dall' alterata eguaglianza.*

Cap. 1. (88).

Principj generali, o condizioni nelle quali nascono i Diritti, e le Obbligazioni per alterata eguaglianza. — Estensione dei diritti, e delle Obbligazioni di questa origine.

Cap. 2.

Applicazione dei principj a' varj casi particolari.

Art. 1. (89). Amministrazione d'affari. — *Art.* 2. (90). Consegne senza causa, o a causa mancata o a causa

(88) Reg. 963.
L. 11. De Reg. jur. — L. Jure naturae aequum est.
Dig. de Tab. exhib.

(89) Reg. 1190. et seg.
Dig. de Negot. gest.
Inst. de obligat. quae ex quas. contract.
Cod. de Negot. gest. — De eo qui pro tut. vel curat. negot. ges. — de rem alien. gerent.

(90) Reg. 1716 et seg.

illegittima. — *Art*. 3. Pagamento d' Indebito (91). — *Art*. 4. (92). Versione utile nel nostro delle altrui cose. = Miglioramenti. = Caduta delle altrui frutta. = *Art*. 5. (93). Funerazione. — *Art*. 6. (94). Diritti nascenti dalla Legge Rodia del Getto. *Art*. 7. (95). Obbligazioni contratte per errore, e meritevoli di restituzione. — *Art*. 8. (95 *bis*). Obbligazioni che nascono dal danno che nella nostra resistenza senza causa risentirebbe il terzo dal nostro rifiuto.

D. de cond. sine caus. — de cond. ob turp. caus. — de cond. causa dat.

Inst. de oblig. quae a q. contract.

Cod. de cond. ex leg. et sin. caus. — de cond. ob turp. C.

(91) Reg. 1181 et seg.

D. de cond. indeb.

Inst. de oblig. que ex q. contr.

Cod. de cond. indeb.

(92) Reg. 1252 et seg. — 1607 e seg.

D. de in rem vers — de usuris et fruct. — de Gland. legend.

Inst. de rer. div. et de acq.

Cod.

(93) Reg. 1200 et seg.

D. de relig. et sumpt. funer.

Cod. de relig. et sumpt. funer.

(94) Reg.

De leg. Rhod. de Iactu.

Cod. ad leg. Rhod.

(95) Reg. 1758 et seg.

Dig. De in integr. rest. — Ex quib. caus. major. 25. an. in integr. rest. — De minor. 25 an. — de jur. et fact. ignorant.

Inst. de actionib.

Cod. de in integr. rest. — etiam per procur. caus. in integr. — Tit. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. — 52. 53. 54. 55.

(95 bis) Reg.

Dig. ad exhibend — de edendo.

Cod. ad exhibend — de edendo.

Cap. 3. (96).

Tutela di questi Diritti. — Azioni stabilite per difendergli.

TITOLO V.

Quarta classe *dei servigi. — Servigi nascenti dalle necessità della convivenza sociale. — Relazioni di Tutela e di Famiglia.*

Cap. 1. Principj generali.

Cap. 2. (97)

Relazioni di Tutela — Origine e Natura della Tutela — Principj generali sulla medesima.

Cap. 3.

Applicazione dei principj — Diritti ed obbligazioni che fa nascere la tutela — Cure anteriori — Con-

(96) Reg. 1716. et seg.
Dig.

(97) Reg. 282 et seg.
Dig. de Tutelis — de tutorib. et curatorib. — de testamentaria tutela — de confirmando tut. vel curat. — de legit. tutorib. Qui petant. tutor. vel curat. — de curatorib. furioso et ali. extr. min. dand.

Inst. de Tutelis — de Atiliano tutor. — qui test. tutor. dari pos. — de curatorib. — de fiduciaria tut. — de legit. agnat. tutel. — de legit. patron. tutel.

Cod. Tit. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 47. 70. Lib. V.

temporanee — Posteriori all' assunzione ed esercizio della Tutela.

SEZIONE I. (98)

CURE CHE PRECEDONO L' ASSUNZIONE DELLA TUTELA.

Art. 1. Cognizione delle cose pupillari. — *Art.* 2. Assicurazione delle medesime.

SEZIONE II. (99)

CURE CHE COSTITUISCONO L' AMMINISTRAZIONE TUTELARE.

Art. 1. Cure che sono nell' attribuzione del Tutore.

§. 1. Cure reali tutelari. — §. 2. Cure personali tutelari.

(98) Reg.
Dig. Rem pnp. vel adolesc. salv. for.
Inst. de Satisd. tut.
Cod. Tit. 42. 52. Lib. V.

(99) Reg. 320 et seg.
Dig. de administr. et peric. tut. et curat. — de auctorit. et consens. tut. — quando ex fact. tut. min. ager. — de suspect. tut. et curat. — de excusat. — ubi pupil. educar. et de alimen. ei praest. — de eo qui pro tut. vel curat. negot. ges. Quod. falso tutor. auctor.
Inst. de auctorit. tutor. — de excusat. tut. — de suspect. tut. — Quib. mod. tut. finit.
Cod. Tit. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 48. 49. 50. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Lib. V.

Art. 2. (100) Cure che eccedono la facoltà de' Tutori ed hanno bisogno dell' intervento del Magistrato.

SEZIONE III.

CURE CHE SUSSEGUONO L'AMMINISTRAZIONE DELLA TUTELA.

Art. 1. (101) Diritti del Pupillo. — *Art.* 2. (102) Diritti del Tutore.

Relazioni di famiglia.

Cap. 1. (103)

Nozione della Famiglia considerata ai termini della civiltà antica e moderna — Principj generali.

(100) Reg. 472
D. de reb. eorum qui sub. tutel. sine decreto non alienand.
Inst. quib alien. licet:
Cod. Tit. 71. 72. 73. 74. Lib. V.

(101) Reg. 349. et seg.
Dig de fidejussorib. et nom. et hered. tutor. — de magistrat conveniend. et hered. eor.
Inst quib mod tut. finit.
Cod Tit. 46 51 53. 54. 55. 56. 57. 75. Lib· V.

(102) Reg. item.
Dig. de contrar. tut. act.
Inst. quib mod tut. finit.
Cod. Tit. 58. Lib. V.

(103) Reg.
Dig. de his qui sui vel alien. juris.
Cod. eod.
Inst. eod

Cap. 2. (104)

Applicazione dei principj — Diritti ed obbligazioni del Padre verso i Figli.

Cap. 3. (105)

Applicazione de' principj — Diritti ed obbligazioni dei Figli verso il Padre.

(104) Reg 111 et seg.

Dig de inspiciend. ventr. — si ventr nom mul. in pos. mis. — de ventr. in pos. mittend. et curat ejus — de agnoscend. et alend. lib. vel parent. vel patron. — de lib exhib. item ducend — de S C. Macedoniano. Leg. Mela de alim.

Inst. de patria potest. — quib mod. jus patr. pot. solv.

Cod. Tit. 11. 26. 27 28. Lib. IV — 24. 25. 27 Lib. V.

(105) Reg 147. et seg.

Dig. De agnoscend. et aled. liber.

Inst.

Cod item.

PARTE III.

MOVIMENTI, MUTAZIONE, ASSICURAZIONI, — TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA'.

—

LIBRO I.

MUTAZIONI ED ASSICURAZIONI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

TITOLO I.

Mutazioni del dritto di proprietà.

CAP. I.

Novazione — Delegazione (106)

CAP. 2. (107)

Cessione.

CAP. 3. (108)

Transazione.

(106) Reg. 1410 e seg.
Dig. de novat et deleg. C. eod.
Inst. quib. mod. solv. oblig.
(107) Reg 1101 e seg.
Dig. de her. vel act. vend.
(108) Reg. 960 e seg.
Dig. de Transaction. C. eod.

TITOLO II.

Assicurazioni del diritto di proprietà.

CAP. 1. (109)

Mallevadoria.

CAP. 2. (110)

Ipoteca e pegno.

LIBRO II.

TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' (111)

INTRODUZIONE.

Il diritto di trasmissione, è da considerarsi come un movimento del diritto di proprietà, e la successione è da riguardarsi come surroga nei diritti del trasmittente.

(109) Reg 1355 e seg.
Dig. de fidejuss. et mand.
Inst. eod.
Cod. de fidejus.
(110) Reg. 553 e seg.
Dig. de pign et hyp.
Inst quib mod. re cont. obl.
C. de pignor.
(111) Reg. 609 e seg

SEZIONE I.

DELLA TRASMISSIONE UNIVERSALE.

TITOLO I.

Modo d'esercitare la trasmissione espressamente, o per via di testamento.

Cap. 1.

Prima condizione di una legittima disposizione testamentaria = Capacità nel testatore, o godimento del diritto di trasmissione (112).

Cap. 2. (113)

Forma legittima della disposizione = Seconda condizione della legittima disposizione testamentaria.

Cap. 3.

Legittima Direzione *della disposizione verso un successore, o retto uso delle solennità intrinseche necessarie alla trasmissione = Terza condizione della legittima disposizione testamentaria.*

(112) Reg. 624 e seg. 673 e segg.
Dig qui testam. facer. non poss.
Insti quib. non est. permis. face. testam. — de milit. — testam.
Cod. qui test facer. poss.

(113) Reg 626 e segg.
Dig. qui test. facer. pos. et quemsd. test. fiant.
Inst. De testamentis ordinandis.
Cod De test. et quemad. test ordint.

Art. 1. (114) Come si diriga legittimamente al successore la disposizione, o istituzione dell' erede.

§. 1. Della capacità del successore. — §. 2. Del modo della instituzione. (115) — §. 3. Delle possibili modificazioni della instituzione = Condizioni. = Modi. = Giorni.

Art. 2. A *quali successori* debba dirigersi la instituzione ed a *quali beni* non possa liberamente estendersi, ossia limitazioni, legittime della direzione.

§. 1. Limitazioni sulle cose = riserva della legittima. (116) — §. 2. Direzioni necessarie alle persone. = Instituzione, o diseredazione necessaria degli eredi legittimi (117).

Art. 3. Come si possa legalmente surrogare un secondo successore all'erede istituito primitivamente per via di sostituzione diretta, o obbliqua.

(114) Reg 629 e segg. 853 e segg. 874 e segg.
Dig. de hered. instit. — de condit. inst. — de condit — et demonstrat
Inst. de hèredib instit.
Cod. de heredib. instit.
(115) Reg. 629. 630. 631. Dig de her instit.
(116) Reg 658 e segg.
Dig de inoffic. testam.
Insti. de exher liber. de inoffic. testam.
Cod. de inoff. testam. Novell.
(117) Reg 645 e segg.
Dig de liber. et posthum. hered. instit.
Insti. de exhered. lib.
Cod. Tit. 27. 28. 29 Lib. VII.

§. 1. Sostituzione volgare. (118) — §. 2. Sostituzione pupillare. (119) — §. 3. Sostituzione esemplare (120). — §. 4. Sostituzione fideicommissaria (121).

CAP. 4.

Esenzioni da vizi, e da revoche. = (quarta condizione di una legittima disposizione testamentaria.)

ART. 1. (122) Della Causa per cui si vizia un testamento. — *ART.* 2. Dei modi coi quali si revoca, o totalmente, o parzialmente un testamento (123).

CAP. 5.

Legittima prova. = Pubblicazione, ed esecuzione del

(118) Reg. 1638 e segg.
Dig de vulgar. et pupil. substit.
Instit de vulgar. substit.
Cod. de Instit. vel substit.

(119) Reg. 1040 e segg.
Dig. de vulgari et pupil. substit.
Insti.
Cod de impub. et aliis. substit.

(120) Reg.
L. 9. Cod. de impub. et aliis substitut.

(121) Reg. 817 e segg.
Dig. ad S. C. Trebell.
Instit de Fidecomis hered. et ad S C Trebell·
Cod. de fidecommis.

(122) Reg. 378 e segg
Dig. de injust. rupto. — de his quae pro non scriptis. — de his quae in testam. delent. — de inoff. testam
Insti quib. mod. testam. infirmant.
Cod de inoff. testam. — de his. quib: ut indig.

(123) Reg. eodem. 654 e segg.
Dig. eodem. de inoff: testam.
Instit eod.
Cod. eodem.

testamento (quinta condizione di una legittima disposizione testamentaria) e diretto uso del diritto di trasmissione (124).

TITOLO II.

Modo di esercitare tacitamente la trasmissione. = Delazione della legge , o uso tacito del diritto di trasmettere per via d'adesione all'editto successorio: (125) *azione di quest' editto.*

Cap. 1. (126)

Delazione ai discendenti.

Cap. 2. (127)

Delazione agli ascendenti.

Cap. 3. (128)

Delazione ai Collaterali.

(124) Reg. 682 e segg.

Dig. testam. quemad. aper. et describant. — de S. C. Silaniano e Claudian.

Insti.

Cod. Quemad. testam. aperiant. — de his quae ante. apert. tabul. hereditat.

(125) 694 e segg.

Dig. de suis et legitim. haeredib. ad. S. C. Tertul. et Orphit. — de succes. edict.

Inst. de hereditatib. quae ab intest. defer. — de legitim. success.

Cod. de suis et legitim. hered Tit. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Lib. VI — Nov. 117. 118. 127.

(126) Nov. 118. Cap. 1. — Nov. 18. Cap- 5. — Nov. 89.

(127) Nov. 118. Cap. 2. — Nov. 89. Cap. 13. — Nov. 127. Cap. 1.

(128) Nov. 118. Cap. 3. — 84. Cap. 1.

Cap. 4.

Delazioni straordinarie. (129)

Cap. 5.

Delazioni improprie. = *Bonorum Possessiones.* = (130)

SEZIONE II.

DELLA SUCCESSIONE UNIVERSALE

TITOLO I.

Della successione attivamente e passivamente conside-

(129) Reg. 880 e segg.
Dig. Ad S. C. a Tertul. et Orphit. — de his qui ut indig.
Insti ad S. C. Orphit. — ad S. C. Tertul Tit. 8. 9. 2. 13. Lib. III.
Cod. de caducis tollendis.
Nov. 53. Cap. 6. — 117. Cap. 5. — 118. Cap. 3. e 4. — Nov. 115. Cap. 3.

(130) Reg. 897. e segg.
Dig. de bonor. possess. — Si tabul. Testam. extabunt. — de bonor. possess. Fur. infan. muto, surdo, coeco compet. — de bonor. possess. cont. tab. — de legatis praestand. — contra tabul. bon. posses. petit. — de collat. dotis. — de collat. bon. — de conjungend. cum emancip. liber. ejus. — de vent. in posses. mittendo et curat. ejus. — de Carbon. edict. — de bonor. possess. secund. tabul. — Si appar. quis manumis sit. — de bonor. possess. ex testam. milit. — Lib. XXXVII. Si tab. testam. null. ex tabunt, — unde liberi. — unde legitimi, — unde cognati — de successor. edict. — de gradib. et affin. et nomin. corum, — unde vir et uxor. — de veteran. et milit. success. — quib. non compet bon. poss. — ut ex legib.

rata (*). = *Come tenga il luogo del defonto.* = *Come passi in potere dell'erede.* = *Condizioni della successione.*

CAP. 1. (131)

Successione attiva, e Successione passiva.

CAP. 2.

Preliminari — Diritti ed atti preliminari all'acquisto.

ART. 1. (132) Diritto di deliberare. — ART. 2. Inventario — Suoi effetti (133).

CAP. 3.

Condizioni dell' acquisto, o della legittima retenzione del diritto di successione.

8. Consult. bon. poss. detur. — quis ordo in poss. bon. det. — de posses. heredit. petitione.

Inst. De bonor. posses.

Cod. Tit. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. Lib. VI.

(*) Ved. Donello comentar. Lib. VI Cap. II.

(131) Reg. 619. e segg.
Dig. de verbor. Signif. e segg. — de petit. hereditat.
Inst.
Cod. Commun. de succession.

(132) Reg. 720. et seg.
Dig. de jur. deliber.
Inst. de hered. qualit.
Cod. de jur. delib.

(133) Reg. item.
Dig. eod.
Inst. eod.
Cod. l. ultim. de jur. delib.

Art. 1. (134) Condizione 1.ª — Legittima delazione. — *Art.* 2. (135) Condizione 2.ª = Agnizione e acquisto legittimo.

§. 1. Agnizione espressa o adizione. — §. 2. Agnizione tacita, o *pro herede* gestione.

Art. 3. Condizione 3.ª — Legittima conservazione.

§. 1. (136) Renunzia dell' eredità. — §. 2. (137) Perdita per indegnità dell' erede. — §. 3. (138) Perdita per nullità di testamento.

TITOLO II.

Dei diritti nascenti dall'acquisto della eredità, o della sostanza del dritto *di successione legittimamente acquistato, e del suo* esercizio.

(134) Reg. 704. et seg.
Dig. de acquir. hered.
Inst. de hered. qualit. et diff.
Cod. de jur. delib. et de acquir.
(135) Reg.
Dig.
Inst.
Cod.
(136) Reg. 617. et seg.
Dig. de acquir. hered.
Instit. de hered. qualit.
Cod. de repud. vel abstin.
(137) Reg. 883 et seg.
Dig. De his quae ut indig. — Si quis aliaes test. prohib.
Inst.
Cod. De his quae ut indig. — Si quis aliae test. prohib.
(138) Reg. 654 et seg.
Dig. De injust. rupt. irrit.
Inst. quib. mod. test. infirm.
Cod. De inoff. test.

Cap. 1. (139).

Dritto d' Immissione in Possesso ed esercizio dei diritti del defunto.

Cap. 2. (140).

Diritto alla Collazione §§. 1. 2. 3. 4.

Cap. 3. (141).

Diritto alla quarta Falcidia.

Cap. 4. (142).

Diritto alla Trebellianica.

Cap. 5. (143).

Diritto d' accrescere.

(139) Reg.
Dig.
Inst.
Cod. De Edict. div. Hadrian. tollend.

(140) Reg. 924 et seg.
Dig. de Collat. bonor. — De Collat. dot.
Cod. de Collat.

(141) Reg. 801 et seg.
Dig. ad L. Falcid. — Si quis plus quam per L. Falcid. — Quod legat.
Inst. de L. Falcid.
Cod. ad L. Falcid.

(142) Reg. 822 et seg.
Dig. ad S. C. Treb. et Pegas.
Inst. de S. C. Trebell.
Cod. ad S. C. Trebell.

(143) Reg. 722 et seg.
Dig. de hered. instit. — de adquir. hered. — de jure adcresc.
Inst. de legat.
Cod. de jur. delib. et de adquir. hered.

CAP. 6. (144)

Diritto alla divisione, e modo d'esercitarlo
§§. 1. 2. 3. 4.

CAP. 7. (145).

Diritto d'alienazione.

CAP. 8. (146).

Diritto di Trasmissione.

TITOLO III.

Delle Obbligazioni del successore universale che accompagnano il Diritto di successione.

CAP. 1. (147).

Obbligazioni degli Eredi a favore de' terzi.

(144) Reg. 634 et seg. — 1213 et seg. — 1228. et seg.
Dig Fam. Ercisc.
Inst. de hered. inst.
Cod. Fam. erciscund.
(145) Reg. 1092 et seg.
Dig. de hered. velact. vend.
Inst.
Cod. de hered. velact. vend.
(146) Reg.
Dig.
Inst.
Cod. De his quae ante apert. tab.
(147) Reg. 1378 et seg.
Dig.
Inst.
Cod. de Usuris et fruct. legat. — Ut actiones ab hered vel contra hered incip. — De actionib hered.

Cap. 2. (148)

Obbligazioni degli Eredi tra loro.

TITOLO IV.

Tutela del Diritto presuntivo *di successione.*
Tutela del Diritto effettivo di successione.

Cap. 1. (149)

Tutela del Diritto presuntivo nascente dall' esercizio o dalla legale attitudine all' esercizio immediato del diritto di successione.

Cap. 4.

Tutela del Diritto effettivo successorio. — Azioni. — Cauzioni.

Art. 1. (150). Azione detta petizione della Eredità. —

(148) Reg.
Dig. L. 1 et 2 famil ercisc. — De Collation
Inst. §. 3 et 4 de obl. quae quasi ex Contr. § 4 de Off. Jud. L. 1.
Cod. L. 18. C. famil ercis,

(149) Reg.
Dig. de interd. — Quod legat. — Quor. bonor.
Inst. de Interd.
Cod. de Interd. — Quod legat. — Quor. bonor.

(150) Reg 1684 et seg.
Dig. de hered. petition
Inst. de actionib
Cod. de petit. hered

Art. 2. (151). Petizione parziale. — *Art.* 3. (152). Petizione Fideicommissaria. — *Art.* 4. (153). Azione *fam. eriscuudae.* — *Art.* 5. (154). Condizione espletoria. — *Art.* 6. (155). Cauzione Muciana. = Interdetto.

LIBRO III.

Delle Trasmissioni e Successioni Singolari

SEZIONE I.

TRASMISSIONI SINGOLARI.

TITOLO I. (156).

Nozioni generali.

(151) Reg. 1695 et seg.
Dig Si pars hered petat.
Inst
Cod

(152, Reg. 1817 et seg
Dig de fideicomis hered. petit.
Inst de fideicomis
Cod

(153) Reg. 1228 et seg.
Dig. fam ercisc.
Inst.
Cod. fam ercisc.

(154) Reg.
Dig
Cod.

(155) Reg 867 et seg.
Dig de cond. et dem.
Inst.
Cod

(156) Reg.
Dig.
Inst.
Cod. Comm. de success.

TITOLO II.

Modi di trasmettere singolari. — Testamenti imperfetti — Codicilli. — Clausula Codicillare.

CAP. 1. (157).

Codicilli.

CAP. 2. (158).

Testamenti imperfetti. — Clausola Codicillare.

TITOLO III.

Disposizioni particolari colle quali si esercita il Diritto di trasmissione speciale. — Legati. — Donazioni per cagione di morte. — Fideicommessi, e modo di disporre per questi titoli.

CAP. 1. (159).

Legati e Fideicommessi.

(157) Reg. 668 et seg.
Dig. de jur. Codicill.
Inst. de Codicillis.
Cod de Codicill.

(158) Reg.
Dig. Leg. 1 de jur. Codicil.
Inst.
Cod. Auth ex caus. in fin de liber praeterit.

(159) Reg. 723 et seg.
Dig. de legat et fid Lib 30 31 32. — Quando dies legat. — Quando dies legat. Usufr.
Inst de legat. — De singulis reb. per fideicom
Cod. de legat. — De fideicom. de legat. et fideicom. — De falsa caus. adiect. — De his quae sub mod. — De condit. instit. — Quando dies legat.

Cap. 2. (160).

Donazioni per ragione di morte.

Cap. 3.

Fidecommessi particolari.

SEZIONE II.

SUCCESSIONI PARTICOLARI.

TITOLO I.

Indole. — Condizioni delle Successioni pnrticolari.

Cap. 1. (161).

Legittima Delazione. (Condizione 1.ª)

Cap. 2. (162).

Legittimo Acquisto. (Condizione 2.ª)

(160) Reg. 1174 et seg.
Dig. de M. C. donat.
Inst de donationib
Cod de M. C. donation.

(161) Reg. 725 et seg.
Dig.
Inst.
Cod. de incert personis.

(162) Reg 741 et seg.

CAP. 3. (163).

Legittima conservazione. — Vizj. — Revoche. — Nullità delle successioni particolari.

TITOLO II.

Diritti nascenti dalle successioni particolari, e loro esercizio.

CAP. 1. (164).

Legati. — *ART.* 1. 2. 3. 4 5. 6.

CAP. 2. (165).

Fidecommessi.

CAP. 3. (166).

Donazioni per Cagione di Morte.

(163) Reg. 765 et seg.
Dig. de legat. et fideicom. — De adempt. legat. — De his quae non script. — De his quae ut indig. — De his quae pen.
Inst. de adempt. legat.
Cod. de ademp. legat — et his quae penae nom.

(164) Reg. 781 et seg.
Dig de annu. et menstr. — De usu et usuf. et hab. et operis legat. — De servit legat. — De dot. praeleg. — De option. vel elect. legat. — tritico, vino, oleo legat. — De instruct. nostrum legat. — De peculio leg. — De penulis — De supell. legat. — De alim. legat. — De auro argent mund. legat. — De liberat. legat.
Inst. de legat.
Cod. de legat.

(165) Cap. 2. Supr. n. 150.

(166) Cap. 2. tit. 3 n. 150.

TITOLO III.

Tutela del Diritto *di successione particolare, o del suo legittimo esercizio.*

CAP. 1. (167).

Interdetti per proteggere il Diritto presuntivo di successione singolare, o il di lui quasi possesso.

CAP. 2.

Azioni per proteggere il Diritto effettivo

ART. 1. Azioni personali (168). — *ART.* 2. Azioni reali.

§. 1. Vindicazione (169).— §. 2. Azione Ipotecaria (170).

(167) Reg. 744 et seg.
Dig. ut legat. seu fideic. Servand. caus. — Ut in poss. herid. de tab. exhib. — Si quis omis caus test. — De posses. hered. petit. — De interd.
Inst. De interdict.
Cod. Ut in poss. legat. — Siomiss. sit caus.

(168) Reg. 744 et seg.
Dig. de legat. — Dig. L. 36 t. 13.
Inst. de legat.
Cod. de legat. — Com. de legat. Cod. Lib. 6 t. 59.

(169) Reg. 1696 et seg. Ved. sopr. P. 2 L. 1.
Dig. de rei vindicat.
Cod. eodem.

(170) Ved. Sopr. Part. 2 Lib. 1.

Appendice (171).

Del modo d' interpretare le ultime volontà.

LIBRO IV.

Estinzione del Diritto di Proprietà.

TITOLO UNICO.

Dei varj modi, pei quali si estingue il Diritto di Proprietà.

Cap. 1.

Estinzione del Diritto per esecuzione della Obbligazione.

Art. 1. Soluzione ed offerta (172). — *Art.* 2. Compensazione (173).

Cap. 2.

Estinzione per natura della cosa.

(171) Reg. 825 a 878.
Dig. de verb. signif. — De reb. dub. — De Reg. Caton.
Iust. de hered. instituend.
Cod. de verb. et rer. signif. — Com. de legat.

(172) Reg. 1390 e seg.
Dig. de solution. — Cod. eodem.
Inst. quib. mod. toll. obl.

(173) Reg. 1437. e seg.
Dig. de compensat. — Cod. eodem.
Inst. quib. mod. toll. obl.

Art. 1. Deperizione della specie (174). — *Art.* 2. Confusione (175).

CAP. 3.

Estinzione per volontà delle parti.

Art. 1. Accettilazione (176). — *Art.* 2. Patti liberatorj (177). — *Art.* 3. Novazione (178).

CAP. 4.

Estinzione per volontà della legge.

Art. 1. Prescrizione estintiva (179).

(174) Reg. 1407.
Leg. 23 ff. de Solution.
(175) Reg. 1423.
Leg. 93 ff. de solut.
(176) Reg. 1416.
Dig. de acceptilat. Cod. eod.
Reg. 1431 e seg.
(177) Dig. de paet.
(178) Dig. Cod. de novation.
(179) Inst. de perp. et temp. action.
Dig. de divers. temp. praescription.
Cod. de praesc. vel 40 ann.

FINE.